

UNISPRINT

CONTRATTO UNIT LINKED A PREMI RICORRENTI

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

- SCHEDA SINTETICA;
- NOTA INFORMATIVA;
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI:
 - REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI,
CU A DINAMICO, CU A BILANCIATO PIÙ, CU A PRUDENTE PIÙ,
CU A CAUTO;
- GLOSSARIO;
- INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA;
- MODULO DI PROPOSTA;

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
DELLA PROPOSTA.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA

SOMMARIO

1. SCHEDA SINTETICA	pag. 3
2. NOTA INFORMATIVA	pag. 7
3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprensive di:	pag. 33
3.1 REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI CU A DINAMICO, CU A BILANCIATO PIÙ, CU A PRUDENTE PIÙ, CU A CAUTO	pag. 44
4. GLOSSARIO	pag. 51
5. INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA	pag. 54
6. MODULO DI PROPOSTA	pag. 56

1. SCHEDA SINTETICA

UNISPRINT

ATTENZIONE:

LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel Contratto.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE

AVIVA S.p.A. Compagnia del Gruppo AVIVA Plc (di seguito Gruppo AVIVA).

1.b) DENOMINAZIONE DEL CONTRATTO

UNISPRINT (Tariffa UE9)

1.c) TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

Il Contratto UNISPRINT appartiene alla tipologia di assicurazioni sulla vita di tipo "Unit Linked".

Le prestazioni previste dal Contratto sono espresse in quote di un Fondo Interno Assicurativo, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. **Pertanto il Contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote.**

1.d) DURATA

La durata del Contratto, che coincide con la durata pagamento premi, è minimo di 5 anni e massimo di 18 anni.

È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorsi tre anni dalla data di decorrenza del Contratto.

1.e) PAGAMENTO DEI PREMI

Il Contratto è a premi ricorrenti.

L'importo minimo del premio ricorrente è pari:

– a Euro 1.200,00 in caso di frazionamento annuale;

– a Euro 100,00 in caso di frazionamento mensile.

Possibilità di versamenti aggiuntivi di importo minimo pari a 300,00 Euro.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Il Contratto unit linked offre al Contraente la possibilità di investire i premi nei mercati finanziari in base al proprio profilo di rischio attraverso lo strumento assicurativo.

Il Contraente infatti ha la possibilità di scegliere il Fondo Interno Assicurativo più adatto, indirizzando i propri risparmi in attività gestite in maniera attiva.

Una parte dei premi ricorrenti versati e una parte degli eventuali versamenti aggiuntivi corrisposti viene utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal Contratto (rischio di mortalità) e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del Contratto non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza contrattuale e in caso di decesso dell'Assicurato.

3. PRESTAZIONI ASSICURATE

Il Contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) prestazione in caso di vita:

capitale: in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, è previsto il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati nella Proposta dal Contraente.

- b) prestazione in caso di decesso:
 capitale: in caso di decesso dell'Assicurato, nel corso della durata contrattuale è previsto il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati nella Proposta dal Contraente.
- c) opzioni contrattuali:
- opzione di “rendita annua finanziaria certa” rivalutabile consistente nella liquidazione in 5 rate annuali dell'importo corrispondente al capitale maturato a scadenza;
 - differimento del capitale a scadenza: è previsto il differimento della liquidazione del capitale a scadenza rinnovabile ogni cinque anni.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative sono regolate dall'Art. 3 “PRESTAZIONI ASSICURATE”, dall'Art. 20 “OPZIONI CONTRATTUALI – CONVERSIONE DEL CAPITALE A SCADENZA IN RENDITA FINANZIARIA” e dall'Art. 21 “OPZIONI CONTRATTUALI – DIFFERIMENTO DEL CAPITALE A SCADENZA” delle Condizioni di Assicurazione.

4. RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE

La Società non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il Contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote.

4.a) RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE

- a) ottenere un capitale a scadenza inferiore ai premi versati;
- b) ottenere un valore di riscatto inferiore ai premi versati;
- c) ottenere un capitale in caso di morte dell'Assicurato inferiore ai premi versati.

4.b) PROFILO DI RISCHIO DEI FONDI

Il Contratto presenta dei profili di rischio finanziario e orizzonti minimi consigliati di investimento diversi in funzione del Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente. Nella successiva tabella è riportato, in base alla classificazione indicata dall'ISVAP, il profilo di rischio dei Fondi Interni Assicurativi a cui le prestazioni possono essere collegate.

PROFILO DI RISCHIO

FONDO INTERNO ASSICURATIVO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO	MEDIO ALTO	ALTO	MOLTO ALTO
CU A Dinamico			X			
CU A Bilanciato più			X			
CU A Prudente più		X				
CU A Cauti	X					

5. COSTI

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.**

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dal Fondo Interno Assicurativo riducono l'ammontare delle prestazioni. Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul Contratto viene di seguito riportato, secondo i criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”.

Il “Costo percentuale medio annuo” indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del Contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se ad una durata dell'operazione assicurativa pari a 10 anni il “Costo percentuale medio annuo” è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul Contratto riducono il potenziale

tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate, sugli specifici Fondi Interni Assicurativi di seguito rappresentati ed impiegando un'ipotesi di rendimento dei Fondi Interni Assicurativi che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il dato non tiene conto degli eventuali costi di sostituzione Fondi Interni Assicurativi gravanti sui Fondi Interni Assicurativi, in quanto elementi variabili dipendenti dall'attività gestionale e dalle possibili opzioni esercitabili a discrezione del Contraente.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU A CAUTO (profilo di rischio basso)

Premio Ricorrente: Euro 1.200,00

Età: Qualunque

DURATA	COSTO MEDIO ANNUO
5	3,58%
10	2,82%
15	2,60%
18	2,53%

Premio Ricorrente: Euro 1.500,00

Età: Qualunque

DURATA	COSTO MEDIO ANNUO
5	3,39%
10	2,75%
15	2,56%
18	2,50%

Premio Ricorrente: Euro 3.000,00

Età: Qualunque

DURATA	COSTO MEDIO ANNUO
5	3,00%
10	2,61%
15	2,48%
18	2,44%

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU A DINAMICO (profilo di rischio medio)

Premio Ricorrente: Euro 1.200,00

Età: Qualunque

DURATA	COSTO MEDIO ANNUO
5	3,93%
10	3,17%
15	2,95%
18	2,88%

Premio Ricorrente: Euro 1.500,00

Età: Qualunque

DURATA	COSTO MEDIO ANNUO
5	3,73%
10	3,10%
15	2,91%
18	2,85%

Premio Ricorrente: Euro 3.000,00

Età: Qualunque

DURATA	COSTO MEDIO ANNUO
5	3,35%
10	2,96%
15	2,84%
18	2,79%

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

6. ILLUSTRAZIONE DI ALCUNI DATI STORICI DI RENDIMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

In questa sezione è rappresentato il rendimento storico realizzato negli ultimi 3 e 5 anni dai benchmark dei Fondi Interni Assicurativi. Il benchmark è un indice composto in maniera tale da essere comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione dei Fondi ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Le predette informazioni sono integrate con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Alla data di relazione del presente Fascicolo Informativo non sono disponibili i dati storici di rendimento dei Fondi Interni Assicurativi, in quanto istituiti recentemente. Pertanto, non è significativo riportare il confronto tra i rendimenti dei Fondi ed i relativi benchmark.

Rendimento medio annuo composto dei benchmark		
Nome del fondo collegato al benchmark	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
Fondo: CU A CAUTO	4,03 %	4,83 %
Fondo: CU A PRUDENTE PIU'	7,95 %	3,70 %
Fondo: CU A BILANCIATO PIU'	9,99 %	2,17 %
Fondo: CU A DINAMICO	11,28 %	0,07 %

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Tasso medio d'inflazione	
Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
2,07 %	2,28 %

7. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota informativa.

* * * * *



AVIVA S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

**Il Rappresentante Legale
CESARE BRUGOLA**

2. NOTA INFORMATIVA

UNISPRINT

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota informativa si articola in sei sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI
- C. INFORMAZIONI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
- D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- F. DATI STORICI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

A. INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

AVIVA S.p.A. Compagnia del Gruppo AVIVA, ha sede legale e Direzione Generale in Viale Abruzzi n. 94 – 20131 Milano – Italia.

Numero di telefono: 02/27751 - sito internet: www.avivaitalia.it

Indirizzo di posta elettronica:

- per informazioni di carattere generale: assunzione_vita@avivaitalia.it
- per informazioni relative alle liquidazioni: liquidazioni_vita@avivaitalia.it

AVIVA S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale nr. 186 del 10/08/1989).

La Società di Revisione è Reconta Ernst & Young S.p.A. con sede in Via della Chiusa, 2 - 20123 MILANO.

2. CONFLITTO DI INTERESSI

AVIVA S.p.A., Società che commercializza il presente Contratto, è controllata da Aviva Italia Holding S.p.A. che detiene una quota di partecipazione del 50 per cento del capitale sociale della Società ed è partecipata da AVIVA Italia S.p.A. (1 per cento) e da UniCredit Banca S.p.A.. (49 per cento).

AVIVA S.p.A. fa capo al Gruppo Inglese AVIVA Plc.

Il prodotto viene distribuito da UniCredit Banca S.p.A. appartenente al Gruppo UniCredito Italiano.

È prevista la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo UniCredito Italiano o in altri strumenti finanziari emessi da società del Gruppo UniCredito Italiano.

Inoltre si prevede la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA, o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo AVIVA.

In particolare, alla data di redazione della presente Nota Informativa, la Società ha scelto di utilizzare OICR del "Pioneer Funds", fondo multicomparto di diritto lussemburghese, gestito da Pioneer Asset Management S.A., società di gestione del risparmio appartenente al Gruppo UniCredito Italiano.

Relativamente a ciascun Fondo Interno Assicurativo, gli OICR utilizzati prevedono il riconoscimento di utilità in misura non inferiore al 50% delle commissioni di gestione gravanti sugli stessi OICR; tali utilità saranno riconosciute, per il tramite della Società, al Fondo Interno Assicurativo.

Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale del Fondo Interno Assicurativo ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all'interno del Fondo Interno Assicurativo stesso.

Nel caso in cui tali riconoscimenti di utilità subiscano variazioni sostanziali in senso sfavorevole per il Fondo, la Società adotterà le soluzioni più idonee al fine di neutralizzare le conseguenze economiche di tali variazioni.

Si precisa infine che, alla data di redazione della presente Nota Informativa, la Banca Depositaria degli attivi che costituiscono i Fondi Interni Assicurativi è 2S Banca S.p.A. e che potranno essere utilizzati quali intermediari negozianti o broker società appartenenti al Gruppo UniCredito Italiano ovvero al Gruppo AVIVA. AVIVA S.p.A. pur in presenza di un inevitabile conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e si impegna ad ottenere per i Contraenti stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tale conflitto.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI

3. RISCHI FINANZIARI

Il Contratto si caratterizza come appartenente alla più generale categoria delle assicurazioni sulla vita di tipo "unit linked", per le quali la prestazione è collegata (linked) al valore unitario delle quote (units) dei Fondi Interni Assicurativi costituiti dalla Società.

Il patrimonio di ciascun Fondo Interno Assicurativo, separato dal patrimonio complessivo della Società, viene ripartito in quote di pari valore attribuite al Contraente in funzione dei premi versati dallo stesso, destinati ad uno dei Fondi Interni Assicurativi abbinati al Contratto.

La Società investe le disponibilità di ciascun Fondo Interno Assicurativo in attività finanziarie di vario genere, appartenenti al comparto monetario, al comparto obbligazionario ed al comparto azionario (mantenendo comunque sempre una quota di liquidità), sulla base delle decisioni finanziarie dettate dall'andamento dei mercati e nel rispetto degli obiettivi, dei criteri e dei limiti fissati dal Regolamento che disciplinano i Fondi Interni Assicurativi stessi e che viene riportato nelle Condizioni di Assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo.

Pertanto, l'entità delle prestazioni che la Società deve corrispondere varia in funzione delle oscillazioni del valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo selezionato, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le stesse sono rappresentazione.

In conseguenza di quanto appena indicato, il Contratto può presentare una serie di rischi di natura finanziaria connessi all'investimento effettuato. Infatti, nel corso della durata contrattuale non può escludersi una perdita di valore delle prestazioni ed il non pieno recupero dei premi corrisposti, a causa delle possibili oscillazioni negative del valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo selezionato.

Di seguito sono indicati i rischi finanziari a cui viene esposto l'investimento di ciascun Fondo Interno Assicurativo; questi variano al variare dei differenti criteri di investimento propri del Fondo stesso e comunque indirettamente quale effetto della sottoscrizione, qualora prevista, di quote di OICR:

- il **rischio di prezzo**, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (**rischio specifico**), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (**rischio sistematico**);
- il **rischio di interesse**, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato;
- il **rischio di controparte**, tipico dei titoli di debito, connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;

-
- il **rischio di liquidità**, correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;
 - il **rischio di cambio**, per le attività denominate in valute diverse dall'Euro.

È importante sottolineare che il presente Contratto non consente di consolidare, di anno in anno, i risultati economici conseguiti e che nel corso della durata contrattuale, il rischio conseguente alle possibili oscillazioni del valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurato rimane a totale carico del Contraente.

Il presente Contratto non prevede, inoltre, alcuna garanzia finanziaria offerta dalla Società.

4. INFORMAZIONI SULL'IMPIEGO DEI PREMI

I premi ricorrenti e gli eventuali versamenti aggiuntivi corrisposti dal Contraente, al netto dei relativi costi riportati al successivo punto 10.1.1 "COSTI GRAVANTI SUL PREMIO", verranno impiegati in quote del Fondo Interno Assicurativo selezionato tra quelli messi a disposizione per il presente Contratto, con successivo investimento di quote di OICR o di altri strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A ai sensi della direttiva 2000/12/CEE del 20 marzo 2000.

Una parte dei premi ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi corrisposti viene trattenuta dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal Contratto (rischio di mortalità) e pertanto tale parte, non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza contrattuale e in caso di decesso dell'Assicurato.

Si precisa che il costo relativo alla Maggiorazione per la Garanzia Morte (rischio di mortalità), prestata in caso di decesso dell'Assicurato, è incluso nella commissione di gestione applicata dalla Società sui Fondi Interni Assicurativi.

5. PRESTAZIONI ASSICURATE

La durata contrattuale intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale sono operanti le prestazioni assicurate - è scelta dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta e può essere minimo 5 anni e massimo di 18 anni. La durata pagamento premi - intendendosi per tale il periodo di versamento del premio - è pari alla durata contrattuale.

La Società a fronte del versamento di premi ricorrenti e di eventuali versamenti aggiuntivi si impegna a corrispondere una prestazione da erogarsi:

- in caso di decesso dell'Assicurato come indicato al successivo punto 5.1 "PRESTAZIONE ASSICURATA IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO";
- in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale come indicato al successivo punto 5.2 "PRESTAZIONE ASSICURATA ALLA SCADENZA CONTRATTUALE".

In ogni caso, trascorso tre anni dalla data di decorrenza del Contratto, è fatta salva la facoltà del Contraente di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto e la liquidazione del valore di riscatto nei termini e secondo le modalità indicate al successivo punto 16.1 "RISCATTO".

5.1 PRESTAZIONE ASSICURATA IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

In caso di decesso dell'Assicurato - nel corso della durata contrattuale, qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso **e con i limiti indicati all'Art. 4 "LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTE" delle Condizioni di Assicurazione** - la Società corrisponde, ai Beneficiari designati, il Capitale Caso Morte ottenuto come somma dei seguenti due importi:

- a) controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente calcolato moltiplicando il numero delle quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso, da parte della Società;
- b) la maggiorazione per la Garanzia Morte è ottenuta applicando all'importo indicato al punto a) le percentuali di maggiorazione indicate nella Tabella che segue, determinate in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso:

ETÀ DELL'ASSICURATO ALLA DATA DEL DECESSO (IN ANNI INTERI)	% DI MAGGIORAZIONE
da 18 a 39 anni	15,00%
Da 40 a 59 anni	6,00%
Da 60 anni e oltre	0,20%

La suddetta maggiorazione non può comunque essere superiore a 10.000,00 Euro.

La misura di Maggiorazione per la Garanzia Morte di cui al punto b) non viene applicata qualora il decesso dell'Assicurato:

- a) avvenga **entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto** - indicata di seguito - e non sia conseguenza diretta di un infortunio o di malattie infettive acute o di shock anafilattico;
- a) avvenga **entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza del Contratto** e sia dovuto a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
- a) sia causato da dolo del Contraente o dei Beneficiari, partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi, fatti di guerra, incidente di volo, stato di ubriachezza, uso di stupefacenti o suicidio (**quest'ultimo se avvenuto nei primi due anni dalla data di decorrenza del Contratto**).

Il valore del Capitale Caso Morte potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati, sia per effetto, nel corso della durata contrattuale, del deprezzamento delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, sia per l'applicazione delle spese indicate al punto 10 "COSTI" che segue.

Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dalla Società per la prestazione in caso di decesso.

Il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote non viene assunto da AVIVA S.p.A. ma rimane a carico del Contraente.

5.2 PRESTAZIONE ASSICURATA ALLA SCADENZA CONTRATTUALE

Il presente Contratto prevede alla scadenza contrattuale, qualora l'Assicurato sia in vita, la corresponsione, ai Beneficiari designati, di un capitale pari al controvalore delle quote possedute alla data di scadenza del Contratto stesso. Tale controvalore delle quote viene calcolato moltiplicando il valore unitario delle quote della data di scadenza per il numero delle quote possedute alla stessa data.

Il valore del Capitale a scadenza potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati, sia per effetto, nel corso della durata contrattuale, del deprezzamento delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, sia per l'applicazione delle spese indicate al punto 10 "COSTI" che segue.

Non esiste inoltre alcun valore minimo di rimborso garantito dalla Società alla scadenza del Contratto.

Il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote non viene assunto da AVIVA S.p.A. ma rimane a carico del Contraente.

6. VALORE DELLA QUOTA

Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero di ciascun Fondo Interno Assicurativo per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data il Fondo Interno Assicurativo stesso.

Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi viene determinato giornalmente dalla Società, al netto di qualsiasi onere a carico dei Fondi come indicato al successivo all'Art. 11 "SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI" del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi.

Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, la Società considererà il valore unitario delle quote del primo giorno di Borsa aperta successivo.

Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi è pubblicato giornalmente sul quotidiano “IL SOLE 24 ORE” e sul sito internet www.avivaitalia.it. La Società si riserva la possibilità di scegliere, previo avviso al Contraente, un diverso quotidiano su cui pubblicare il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi.

Il controvalore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente viene calcolato:

- relativamente alla prestazione assicurata in caso di decesso, sulla base del valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso, da parte della Società;
- relativamente alla prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, sulla base del valore unitario delle quote del giorno di scadenza;
- relativamente al valore di riscatto, sulla base del valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per riscatto, da parte della Società.

Per data di ricevimento della richiesta si intende:

- la data in cui il Contraente firma il Modulo di richiesta liquidazione presso il Soggetto Incaricato, riportata in calce al Modulo stesso;
- oppure
- in caso di invio della richiesta di liquidazione direttamente alla Società la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte della Società.

7. OPZIONI DI CONTRATTO

7.1 [RENDITA ANNUA FINANZIARIA CERTA](#)

La Società si impegna ad inviare almeno quattro mesi prima della data di scadenza del Contratto (o in caso di differimento – sempre che l'Assicurato sia in vita - entro quattro mesi prima della scadenza del differimento) una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili alla scadenza del Contratto, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del capitale a scadenza in rendita.

Entro due mesi prima della data di scadenza del Contratto (o in caso di differimento entro due mesi prima della scadenza del differimento), il Contraente ha la possibilità di richiedere la corresponsione di una “rendita annua finanziaria certa rivalutabile” consistente nella liquidazione in 5 rate annuali posticipate dell'importo corrispondente al capitale maturato a scadenza

L'erogazione della rendita viene concessa a condizione che l'importo del capitale a scadenza sia non inferiore a Euro 25.000,00.

La rendita è rivalutabile ed è pagabile annualmente per 5 anni anche in caso di decesso del Beneficiario a scadenza, in questo caso subentreranno i Beneficiari caso morte designati in Proposta.

La rendita annua finanziaria di opzione non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

La Società si impegna a trasmettere prima dell'esercizio dell'opzione, la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alla rendita finanziaria contenenti i coefficienti per la determinazione della rendita di opzione e le modalità per la sua rivalutazione annuale.

7.2 [DIFFERIMENTO DEL CAPITALE A SCADENZA](#)

La Società si impegna ad inviare almeno quattro mesi prima della data di scadenza del Contratto una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili alla scadenza del Contratto, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche che risulteranno in vigore a quell'epoca.

Entro due mesi prima della data di scadenza del Contratto il Contraente ha la facoltà di chiedere alla Società – Assicurato sia in vita - che la scadenza del Contratto venga differita automaticamente di 5 anni in 5 anni, con conseguente differimento della riscossione del capitale assicurato.

Nel periodo del differimento, ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale assicurato viene rivalutato nella misura e secondo le modalità che verranno comunicate al momento della richiesta di differimento.

In qualsiasi momento il Contraente può interrompere il differimento e richiedere la corresponsione del capitale assicurato comprensivo delle anzidette rivalutazioni.

Qualora la richiesta di interruzione del differimento non coincida con un anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale assicurato verrà ulteriormente rivalutato per i mesi trascorsi tra l'ultimo anniversario della data di decorrenza del Contratto e la data di richiesta di interruzione del differimento, nella misura e secondo le modalità previste al momento della richiesta del differimento.

C. INFORMAZIONI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

8. FONDI INTERNI ASSICURATIVI

La Società ha istituito e gestisce portafogli di strumenti finanziari e di altre attività finanziarie denominati Fondi Interni Assicurativi: CU A CAUTO, CU A PRUDENTE PIÙ, CU A BILANCIATO PIÙ e CU A DINAMICO.

Essi costituiscono, ciascuno, patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società ed a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito e sono disciplinati da specifico Regolamento riportato nelle Condizioni di Assicurazione.

La principale finalità dei Fondi Interni Assicurativi è, di norma, quella di realizzare l'incremento delle somme conferite agli stessi.

Distintamente per ciascun Fondo Interno Assicurativo il grado di rischio dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio dello stesso e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore unitario delle quote degli OICR in cui sono eventualmente investite le disponibilità allocate nello stesso, nonché dall'eventuale rischio di cambio.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all'utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell'investimento. L'eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati è ammesso per soli fini di copertura o al fine di realizzare una gestione efficace del portafoglio di ciascun Fondo Interno Assicurativo nel rispetto comunque delle disposizioni introdotte dal provvedimento ISVAP nr 297/1996 e sue successive modifiche.

In merito al ricorso a tali strumenti finanziari, si informa che la normativa assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi.

La Società si riserva di affidare la gestione dei Fondi Interni Assicurativi e le relative scelte di investimento a qualificate Società di Gestione del Risparmio nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio da essa predefiniti, attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation.

Alla data di redazione della presente Nota Informativa, la Società ha scelto di delegare l'attività di gestione dei Fondi Interni Assicurativi a Pioneer Investment Management SGRpA - Galleria San Carlo n. 6, 20122 Milano.

La Società ha comunque l'esclusiva responsabilità nel confronto dei Contraenti per l'attività di gestione dei Fondi.

Ciascun Fondo Interno Assicurativo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui all'articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche, che attesta la rispondenza della gestione al relativo Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, nonché la corretta valorizzazione delle quote.

La Società di Revisione dei Fondi Interni Assicurati è Reconta Ernst & Young S.p.A. con sede in Via della Chiusa, 2 - 20123 MILANO.

Di seguito vengono descritte le principali caratteristiche di ciascun Fondo Interno Assicurativo collegato al Contratto:

8.1 FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU A DINAMICO

- a) denominazione: CU A DINAMICO
- b) data di inizio di operatività: 28/10/2005
- c) categoria: Azionario Globale
- d) valuta di denominazione: Euro
- e) finalità: consentire una significativa redditività derivante da investimenti orientati soprattutto nel comparto azionario, con possibile variabilità dei risultati nel corso del tempo
- f) orizzonte temporale minimo consigliato: 7 anni
- g) profilo di rischio del Fondo: medio; con volatilità media annua attesa pari al 12%
- h) composizione: quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) sia di diritto comunitario che di diritto estero, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220.

Gli OICR utilizzati avranno le seguenti caratteristiche: sono denominati in Euro, non distribuiscono i proventi e sono diversificati per classe di investimento, area geografica e altri fattori di rischio, permettendo in tal modo l'efficiente gestione del portafoglio in funzione dell'asset allocation definita.

Di seguito si indica la ripartizione percentuale degli attivi del Fondo Interno Assicurativo nei diversi comparti:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Monetario	0%	30%
Obbligazionario	0%	50%
Azionario	50%	100%

- i) stile di gestione adottato: lo stile di gestione adottato è volto a massimizzare il rendimento del fondo nel lungo periodo, selezionando OICR prevalentemente del comparto azionario. Gli OICR utilizzati investono nei principali mercati internazionali orientandosi di volta in volta verso i mercati e le aree geografiche a più alta potenzialità di crescita e di sviluppo.
- l) il benchmark adottato nella gestione del Fondo CU A DINAMICO è composto da:
 - 25% MSCI North America (investimenti azionari area Nord America)
 - 5% MSCI Pacific (investimenti azionari dell'area pacifico)
 - 40% MSCI Europe (investimenti azionari area Europa)
 - 30% JPMorgan Global Govt Bond EMU LC (investimenti obbligazionari dell'area EMU)

8.2 FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU A BILANCIATO PIÙ

- a) denominazione: CU A BILANCIATO PIÙ
- b) data di inizio di operatività: 28/10/2005
- c) categoria: Bilanciato
- d) valuta di denominazione: Euro
- e) finalità: consentire una significativa redditività derivante da investimenti concentrati in larga misura sia nel comparto obbligazionario che in quello azionario, con possibile variabilità dei risultati nel corso del tempo
- f) orizzonte temporale minimo consigliato: 7 anni
- g) profilo di rischio del Fondo: medio; con una volatilità media annua attesa pari all'8%
- h) composizione: quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) sia di diritto comunitario che di diritto estero, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220.

Gli OICR utilizzati avranno le seguenti caratteristiche: sono denominati in Euro, non distribuiscono i proventi e sono diversificati per classe di investimento, area geografica e altri fattori di rischio, permettendo in tal modo l'efficiente gestione del portafoglio in funzione dell'asset allocation definita.

Di seguito si indica la ripartizione percentuale degli attivi del Fondo Interno Assicurativo nei diversi comparti:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Monetario	0%	30%
Obbligazionario	20%	70%
Azionario	30%	70%

- i) stile di gestione adottato: lo stile di gestione adottato è volto a massimizzare il rendimento del fondo nel lungo periodo, attraverso una selezione combinata di OICR del comparto azionario e del comparto obbligazionario. Gli OICR del comparto azionario investono nei mercati dell'area Euro, del nord America e dell'area pacifico. Gli investimenti obbligazionari sono rivolti verso i mercati dell'area Euro
- l) il benchmark adottato nella gestione del Fondo CU A BILANCIATO PIÙ è composto da:
- 15% MSCI North America (investimenti azionari area Nord America)
 - 5% MSCI Pacific (investimenti azionari dell'area pacifico)
 - 30% MSCI Europe (investimenti azionari area Euro)
 - 50% JPMorgan Global Govt Bond EMU LC (investimenti obbligazionari dell'area EMU)

8.3 FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU A PRUDENTE PIÙ

- a) denominazione: CU A PRUDENTE PIÙ
- b) data di inizio di operatività: 28/10/2005
- c) categoria: Bilanciato obbligazionario
- d) valuta di denominazione: Euro
- e) finalità: consentire una significativa redditività derivante da investimenti concentrati prevalentemente nel comparto obbligazionario ed, in misura più contenuta, nei comparti monetario ed azionario
- f) orizzonte temporale minimo consigliato: 5 anni
- g) profilo di rischio del Fondo: medio basso; con una volatilità media annua attesa pari al 5%
- h) composizione: quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) sia di diritto comunitario che di diritto estero, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220.

Gli OICR utilizzati avranno le seguenti caratteristiche: sono denominati in Euro, non distribuiscono i proventi e sono diversificati per classe di investimento, area geografica e altri fattori di rischio, permettendo in tal modo l'efficiente gestione del portafoglio in funzione dell'asset allocation definita.

Di seguito si indica la ripartizione percentuale degli attivi del Fondo Interno Assicurativo nei diversi comparti:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Monetario	0%	40%
Obbligazionario	40%	90%
Azionario	10%	50%

- i) D) lo stile di gestione adottato è volto a massimizzare il rendimento del fondo nel medio-lungo periodo, attraverso una selezione combinata di OICR del comparto azionario e del comparto obbligazionario. Gli OICR del comparto azionario investono nei mercati dell'area Euro, del nord America. Gli investimenti obbligazionari sono principalmente rivolti verso i mercati governativi dell'area Euro, e in minor misura sulla parte a breve della curva dei tassi di interesse area Euro e in titoli emessi da società con rating "investment grade"
- D) il benchmark adottato nella gestione del Fondo CU A PRUDENTE PIÙ è composto da:
- 10% MSCI North America (investimenti azionari area nord America)
 - 20% MSCI Europe (investimenti azionari area Europa)
 - 60% JPMorgan Global Govt Bond EMU LC (investimenti obbligazionari dell'area EMU)
 - 5% JP Morgan Cash EMU 6m (investimenti monetari area Euro)
 - 5% ML EMU Corporate Index (investimenti obbligazionari corporate bond area Euro)

8.4 FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU A CAUTO

- a) denominazione: CU A CAUTO
- b) data di inizio di operatività: 28/10/2005
- c) categoria: Obbligazionario Puro
- d) valuta di denominazione: Euro
- e) finalità: salvaguardare il capitale dalle oscillazioni dei mercati finanziari, consentendo una redditività derivante da investimenti concentrati nei comparti monetario ed obbligazionario in area Euro
- f) orizzonte temporale minimo consigliato: 3 anni
- g) profilo di rischio del Fondo: basso; con una volatilità media annua attesa pari all'1,5%
- h) composizione: quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) sia di diritto comunitario che di diritto estero, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220.

Gli OICR utilizzati avranno le seguenti caratteristiche: sono denominati in Euro, non distribuiscono i proventi e sono diversificati per classe di investimento, area geografica e altri fattori di rischio, permettendo in tal modo l'efficiente gestione del portafoglio in funzione dell'asset allocation definita.

Di seguito si indica la ripartizione percentuale degli attivi del Fondo Interno Assicurativo nei diversi comparti:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Monetario	10%	50%
Obbligazionario	40%	90%

- i) lo stile di gestione adottato è volto a massimizzare il rendimento del fondo nel medio-lungo periodo, selezionando OICR del comparto obbligazionario. Gli investimenti obbligazionari sono principalmente rivolti sulla parte a breve della curva dei tassi di interesse area Euro, e verso i mercati governativi dell'area Euro, e in titoli emessi da società con rating "investment grade"
- D) il benchmark adottato nella gestione del Fondo CU A CAUTO è composto da:
- 50% JP Morgan Cash EMU 6m (investimenti monetari area Euro)
 - 40% JPMorgan Global Govt Bond EMU LC (investimenti obbligazionari dell'area EMU)
 - 10% ML EMU Corporate Index (investimenti obbligazionari corporate bond area Euro)

8.5 CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTI I FONDI INTERNI ASSICURATIVI

- a) relativamente a ciascun Fondo Interno Assicurativo la volatilità media annua attesa (ex ante) è stata calcolata in base alle osservazioni - degli ultimi 5 anni, dal 31 dicembre 2000 al 31 dicembre 2005 - della

volatilità dei rendimenti giornalieri del benchmark ad esso collegato. La scelta della Società di considerare un periodo di osservazione quinquennale e non triennale è il risultato di un approccio prudentiale che permette di tener conto anche di anni caratterizzati da volatilità più elevate sugli investimenti azionari;

- b) **peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da Società del Gruppo AVIVA:** attualmente non sono effettuati investimenti in parti di OICR o quote di Sicav promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo AVIVA. In ogni caso, il Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi non esclude tale possibilità.
- c) **limiti alla gestione degli investimenti:** in conformità a quanto disposto dalla Sezione 3, punto 2 della Circolare ISVAP 474/D come modificato dall'art. 30 comma 3 della Circolare ISVAP 551/D, il patrimonio del Fondo Interno Assicurativo non potrà essere investito in parti di uno stesso OICR armonizzato in misura superiore al 25% delle attività che costituiscono il Fondo stesso;
- d) **destinazione dei proventi:** il Fondo Interno Assicurativo non prevede la distribuzione di proventi;
- e) **modalità di valorizzazione delle quote:** il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero di ciascun Fondo Interno Assicurativo per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data ciascun Fondo Interno Assicurativo. Il patrimonio netto giornaliero dei Fondi Interni Assicurativi viene determinato in base alla valorizzazione – a valori correnti di mercato – di tutte le attività di pertinenza dei Fondi, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico dei Fondi di cui al successivo punto 10.2 “COSTI GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI” ed all'Art. 11 “SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI” del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi. Le attività e le passività di pertinenza di ciascun Fondo Interno Assicurativo sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione delle quote o, in alternativa se tali valori non fossero disponibili (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati), al primo giorno utile precedente. Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, la Società considererà il valore unitario delle quote del primo giorno di Borsa aperta successiva. Il valore unitario delle quote, quale risulta dal prospetto giornaliero, viene pubblicato sul quotidiano finanziario “IL SOLE 24 ORE”. La Società si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi;
- f) **tempistica di valorizzazione delle quote:** il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo è determinato quotidianamente dalla Società utilizzando per la valorizzazione delle attività di pertinenza del Fondo medesimo il prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione ad esclusione dei giorni di chiusura della Borsa valori lussemburghese o della borsa valori italiana. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti i Fondi Interni Assicurativi la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile. Per “Evento di Turbativa dei Mercati” si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti i Fondi Interni Assicurativi, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati;

- g) **profilo di rischio dei fondi:** il profilo di rischio è determinato dalla Società sulla base di una serie di fattori, tra i quali assumono particolare rilevanza la categoria di appartenenza del Fondo, la volatilità delle quote del Fondo o, in assenza di quest'ultima, del relativo benchmark; altri elementi afferenti al Fondo, che possono caratterizzarne il profilo di rischio, sono il rischio specifico e sistematico, di controparte, quelli legati ai tassi di interesse, alla valuta e alla liquidità dello strumento finanziario.

Nella fase iniziale, la Società quantifica il profilo di rischio dei Fondi utilizzando la volatilità delle quote dei rispettivi benchmark, come prima approssimazione della variabilità attesa dei tassi di rendimento dell'investimento associato ai Fondi stessi. In via esemplificativa, di seguito è riportata una tabella che associa le classi di valori della volatilità ai diversi profili di rischio:

VOLATILITÀ	PROFILO DI RISCHIO
0-3%	Basso
3-8%	Medio Basso
8-14%	Medio
14-20%	Medio alto
20-25%	Alto
>25%	Molto alto

8.6 DESCRIZIONE DEI BENCHMARK

Il benchmark adottato per ciascun Fondo Interno Assicurativo è un parametro di riferimento oggettivo e confrontabile, definito facendo rimando a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo, coerente con i rischi connessi agli investimenti del Fondo Interno Assicurativo ed al quale vengono commisurati i risultati della gestione del Fondo stesso.

Tale parametro è calcolato con il metodo “a proporzioni costanti” in cui i pesi degli indici che lo compongono vengono mantenuti costanti per tutta la durata del Contratto.

Il Fondo Interno Assicurativo, attraverso una gestione attiva degli investimenti, ha l'obiettivo di ottenere un rendimento superiore al benchmark di riferimento.

La gestione attiva comporta l'analisi dello scenario macroeconomico atteso (in relazione a tassi, cambi e andamento dei mercati finanziari) che può, in certe fasi, portare a sovrappesare o sottopesare alcune tipologie di investimento (fondi azionari e obbligazionari) rispetto al benchmark di riferimento. Il processo di investimento è svolto in un contesto di controllo dei rischi rispetto alle caratteristiche di rischio-rendimento attese dei Fondi Interni Assicurativi.

Si riporta di seguito una descrizione sintetica delle caratteristiche degli indicatori finanziari utilizzati per la definizione dei benchmark adottati dalla Società.

JPMorgan Cash Emu 6m

L'indice riflette i rendimenti totali per i depositi in Euro con scadenza costante pari a 6 mesi. È disponibile con frequenza giornaliera sulle banche dati internazionali Bloomberg, Reuters e Datastream.

JPMorgan Global Govt Bond EMU LC

L'indice rappresenta il rendimento dei titoli a reddito fisso trattati nei mercati di “Government Bond” dei paesi sviluppati dell'area Euro. È calcolato sulla base dei prezzi lordi (corso secco più interessi maturati) e presume che la cedola ricevuta in una determinata valuta sia immediatamente reinvestita in titoli della stessa valuta. L'indice è costruito con criteri di ammissibilità dei titoli basati sulla liquidità (outstanding). È disponibile con frequenza giornaliera sulle banche dati internazionali Bloomberg, Reuters e Datastream.

ML EMU Corporate Index

L'indice rappresenta l'andamento dei titoli obbligazionari in Euro emessi per un ammontare pari ad almeno 100 milioni di euro da Società con rating “investment grade”. Il controvalore minimo dei titoli in circolazione presenti nell'indice è almeno 100 milioni di Euro. I prezzi assunti per la denominazione dell'indice sono quelli di chiusura dei mercati comprensivi di rateo maturato. L'indice è disponibile giornalmente sulle banche dati internazionali Bloomberg, Reuters e Datastream.

MSCI Europe

L'indice rappresenta l'andamento dei titoli azionari dei paesi sviluppati nei 16 principali mercati finanziari dell'area Europea con un obiettivo di copertura dell'85% della capitalizzazione di mercato.

L'indice è convertito da dollaro US ad euro e non reinveste i dividendi.

L'indice è disponibile con frequenza giornaliera sulle banche dati internazionali Bloomberg, Reuters e Datastream ed è pubblicato direttamente dalla Morgan Stanley Capital International.

MSCI North America

L'indice rappresenta l'andamento dei titoli azionari dei paesi dell'area nord americana (USA e Canada) con un obiettivo di copertura dell'85% della capitalizzazione di mercato.

L'indice è convertito da dollaro US ad euro e non reinveste i dividendi.

L'indice è disponibile con frequenza giornaliera sulle banche dati internazionali Bloomberg, Reuters e Datastream ed è pubblicato direttamente dalla Morgan Stanley Capital International.

MSCI Pacific

L'indice rappresenta l'andamento dei titoli azionari nei paesi sviluppati nell'area Pacifico (Australia, Hong Kong, Giappone, Nuova Zelanda, Singapore) con un obiettivo di copertura dell'85% della capitalizzazione di mercato. L'indice comprende unicamente i titoli liberamente negoziabili senza alcun vincolo ("free") anche da parte di operatori esteri.

L'indice è convertito da dollaro US ad euro e non reinveste i dividendi.

È disponibile con frequenza giornaliera sulle banche dati internazionali Bloomberg, Reuters e Datastream ed è pubblicato direttamente dalla Morgan Stanley Capital International.

9. CREDITI DI IMPOSTA

I Fondi Interni Assicurativi - CU A Dinamico, CU A Bilanciato più, CU A Prudente più, CU A Cautio – attualmente investono gli attivi in quote di uno o più OICR che sono esenti da imposizione fiscale; pertanto, non vi sarà il riconoscimento di alcun credito di imposta.

Tuttavia, qualora i Fondi Interni Assicurativi investano gli attivi in OICR soggetti a imposizione fiscale, gli eventuali crediti d'imposta maturati nei Fondi verranno trattenuti dalla Società e pertanto non andranno a beneficio dei Contraenti. Tale mancato riconoscimento si può tradurre, indirettamente, in una doppia imposizione fiscale.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E SUL REGIME FISCALE

10. COSTI

10.1 COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SUL CONTRAENTE

10.1.1 COSTI GRAVANTI SUL PREMIO

1. Su ciascun versamento, effettuato dal Contraente, la Società trattiene una spesa fissa indicata nella seguente tabella:

PREMIO	SPESA FISSA
Premio ricorrente annuale	10,00 Euro
Premio ricorrente mensile	0,83 Euro
Versamento aggiuntivo	10,00 Euro

2. Su ciascun versamento, effettuato dal Contraente, al netto della spesa fissa - sia esso premio ricorrente che versamento aggiuntivo - la Società applica un caricamento percentuale per scaglioni progressivi in funzione del cumulo degli importi complessivamente versati, così come indicato di seguito:

SCAGLIONI DI PREMIO (CUMULO DEI VERSAMENTI)	% DI CARICAMENTO
fino ad Euro 5.000,00	3,50%
da Euro 5.000,01 ed oltre	1,50%

Di conseguenza, indipendentemente dal momento in cui i premi vengono corrisposti, al crescere dell'ammontare complessivo corrisposto nel corso del piano, decresce l'incidenza del caricamento percentuale trattenuto dalla Società.

Per il calcolo del cumulo dei versamenti si tiene conto sia dei premi ricorrenti che dei versamenti aggiuntivi.

3.

SPESA DI EMISSIONE DEL CONTRATTO	SPESA FISSA
Spesa applicata solo in caso di recesso.	50 Euro

10.1.1 COSTI PER RISCATTO E SOSTITUZIONE FONDI INTERNI ASSICURATIVI

COSTI IN CASO DI RISCATTO TOTALE O PARZIALE

Il valore di riscatto si ottiene applicando al controvalore delle quote da riscattare una spesa fissa pari a 50,00 Euro.

COSTI IN CASO DI SOSTITUZIONE FONDI INTERNI ASSICURATIVI

In caso di sostituzione del Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto con un altro Fondo Interno Assicurativo, è prevista una spesa fissa a carico del Contraente di 20,00 Euro. La commissione non si applica nelle prime due sostituzioni.

10.1 COSTI GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Di seguito vengono riportati i costi gravanti sui Fondi Interni Assicurativi e quindi, che gravano indirettamente, sul Contraente.

REMUNERAZIONE DELLA SOCIETÀ

COMMISSIONE DI GESTIONE:	FONDO INTERNO ASSICURATIVO	COMMISSIONE DI GESTIONE
viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote dei Fondi Interni Assicurativi stessi. La commissione di gestione è comprensiva del costo per il Capitale Caso Morte Aggiuntivo.	CU A Dinamico	1,85%
	CU A Bilanciato più	1,85%
	CU A Prudente più	1,75%
	CU A Cautivo	1,70%

Poiché l'intera commissione di gestione, gravante sul Fondo Interno Assicurativo, è prelevata dalla Società per il servizio di asset allocation e per l'amministrazione del Contratto, la Società addebita tale commissione anche alla parte del Fondo eventualmente rappresentata da OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA. Sul Fondo, altresì, non grava alcuna spesa relativa alla sottoscrizione o al rimborso di tali OICR, qualora presenti in portafoglio.

REMUNERAZIONE DELLA SGR (RELATIVA ALL'ACQUISTO DI OICR DA PARTE DEL FONDO)

Le disponibilità dei Fondi Interni Assicurativi sono investite in quote di OICR; su ciascun Fondo stesso gravano indirettamente anche i costi, di seguito indicati, relativi a tali strumenti finanziari.

	OICR APPARTENENTI AL COMPARTO MONETARIO	OICR APPARTENENTI AL COMPARTO OBBLIGAZIONARIO	OICR APPARTENENTI AL COMPARTO AZIONARIO
Oneri di sottoscrizione e rimborso OICR	0	0	0
Commissione annua massima alla data di costituzione dei Fondi	0,80%	1,20%	1,60%

Si precisa che la commissione annua massima applicata dalla Società di Gestione (SGR) alla data di costituzione dei Fondi Interni Assicurativi non potrà superare le percentuali sopra riportate.

In ogni caso, la percentuale massima delle commissioni di gestione prelevate da parte della Società di Gestione (SGR) non supererà l'1,80% su base annua.

Come indicato al precedente punto 2 "CONFLITTO DI INTERESSI" - al quale si rimanda - relativamente a ciascun Fondo Interno Assicurativo, gli OICR utilizzati prevedono il riconoscimento di utilità in misura non inferiore al 50% delle commissioni di gestione gravanti sugli stessi OICR; tali utilità saranno riconosciute, per il tramite della Società, al Fondo Interno Assicurativo.

ALTRI COSTI

Sul patrimonio di ciascun Fondo Interno Assicurativo incidono inoltre i seguenti costi:

- gli oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote;
- i compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 13 "REVISIONE CONTABILE" del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi;
- gli oneri fiscali, le spese per l'eventuale deposito presso i soggetti abilitati e gli oneri connessi agli strumenti finanziari ricompresi nel patrimonio gestito.

Si precisa altresì che su ciascun OICR possono gravare una serie di oneri ulteriori che riducono il valore unitario delle relative quote quali, ad esempio, gli oneri di intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, i costi di Banca Depositaria e di transfer agent.

Gli oneri inerenti l'acquisizione e dismissione delle attività di ciascun Fondo Interno Assicurativo non sono quantificabili a priori in quanto variabili.

Per la quantificazione storica dei costi di cui sopra si rimanda al punto 28. TOTAL EXPENSES RATIO (TER) della Nota Informativa che segue.

11. MISURE E MODALITÀ DI EVENTUALI SCONTI

Ai sottoscrittori del Contratto UNISPRINT che sono correntisti e dipendenti in attività o quiescenza del Gruppo Bancario UniCredito Italiano sono riservate condizioni agevolate: il caricamento percentuale indicato al precedente punto 10.1.1 "COSTI GRAVANTI SUL PREMIO" verrà ridotto del 50%.

12. REGIME FISCALE

12.1 IMPOSTA SUI PREMI

I premi versati per le assicurazioni sulla vita:

- non sono soggetti ad alcuna imposta sulle assicurazioni;
- non sono detraibili e non sono deducibili se non per la parte attinente al rischio morte, invalidità permanente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, laddove prevista in base alla tipologia contrattuale nei limiti ed alle condizioni dettate dalla disciplina fiscale in vigore.

12.2 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Come da disposizioni vigenti alla data di redazione della presente Nota Informativa, le somme liquidate in caso di decesso (relativamente ai Contratti non aventi prevalente contenuto finanziario), di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita ai sensi dell'Art. 6 comma 2 del D. P. R. 917 del 22/12/1986.

Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni sul rendimento finanziario maturato:

- a) se corrisposto in forma di capitale, in base al D.Lgs. n. 47 del 18/2/2000 (per come attualmente applicabile) è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'art. 26-ter, comma 1 del D.P.R. n. 600/1973, nella misura prevista dall'art. 7 del D.L. n. 461 del 21/11/1997 (attualmente pari al 12,50%). L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale corrisposto e l'ammontare dei premi pagati, in conformità a quanto previsto dall'art. 45, comma 4 del D.P.R. 22/12/ 1986, n. 917.
- b) se corrisposto in forma di rendita, all'atto della conversione del capitale a scadenza è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al punto a). Successivamente, durante il periodo di erogazione della rendita, i rendimenti finanziari riguardanti ciascuna rata di rendita sono assoggettati annualmente ad una imposta del 12,50% ai sensi del D.Lgs. n. 47 del 18/02/2000, applicata sulla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari.

La predetta imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del D.P.R. 600/1973 non deve essere applicata relativamente alle somme corrisposte a soggetti che esercitano attività d'impresa. Infatti, ai sensi della normativa vigente, i proventi della medesima specie conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'impresa.

12.3 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'Art.1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza del Contratto non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

12.4 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'art.1920 del codice civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

13. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO, DI PAGAMENTO DEL PREMIO E DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE

13.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente ha versato il primo premio ricorrente - o la prima rata di premio in caso di frazionamento mensile - e unitamente all'Assicurato – se persona diversa – ha sottoscritto la Proposta.

13.2 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Le prestazioni del Contratto decorrono dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, del primo premio ricorrente - o la prima rata di premio – in caso di frazionamento mensile -.

La data di decorrenza del Contratto viene indicata nella Lettera di Conferma, che viene inviata al Contraente.

13.3 SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente Contratto può essere stipulato soltanto se alla data di conclusione del Contratto, l'età dell'Assicurato è compresa tra 18 anni e 90 anni.

13.4 PREMI RICORRENTI

L'importo del premio ricorrente previsto viene scelto dal Contraente in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate.

I premi devono essere versati dal Contraente alla Società alla conclusione del Contratto e, successivamente, sempreché l'Assicurato sia in vita, ad ogni ricorrenza annuale o mensile della data di decorrenza, a seconda della periodicità di versamento prescelta.

Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta, può scegliere se corrispondere i premi ricorrenti annualmente o mensilmente.

L'importo di ogni rata di premio non può risultare inferiore a:

- 1.200,00 Euro in caso di frazionamento annuale;
- 100,00 Euro in caso di frazionamento mensile.

Il primo versamento del premio ricorrente viene quietanzato direttamente sulla Proposta.

Il Contraente, ad ogni ricorrenza annuale, ha la facoltà di:

- modificare l'importo del premio ricorrente, nei limiti di cui sopra;
- variare la frequenza di versamento del premio;

rivolgendosi direttamente al Soggetto Incaricato entro il giorno antecedente la ricorrenza annua del Contratto.

13.5 VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Il Contraente ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, versamenti aggiuntivi.

L'importo di ogni versamento aggiuntivo non può essere inferiore a 300,00 Euro.

Il pagamento del versamento aggiuntivo deve avvenire al momento della sottoscrizione dell'apposito Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi Interni Assicurativi e verrà quietanzato sul modulo stesso.

I versamenti aggiuntivi vengono fatti confluire nei Fondi Interni Assicurativi sulla base dell'ultima composizione percentuale prescelta dal Contraente in fase di sottoscrizione della Proposta-Certificato o di sostituzione dei Fondi Interni Assicurativi.

13.6 MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento sia dei premi ricorrenti – indipendentemente dalla frequenza di versamento prescelta - che degli eventuali versamenti aggiuntivi, deve essere effettuato mediante procedura di addebito sul conto corrente bancario, appoggiato presso il Soggetto Incaricato.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento sia dei premi ricorrenti che degli eventuali versamenti aggiuntivi, fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

Ai fini di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, in caso di estinzione del conto corrente bancario del Contraente con il Soggetto Incaricato la Società, provvede ad indicare al Contraente le possibili modalità di pagamento dei premi quali ad esempio nuova delega RID o bonifico bancario.

13.7 CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE

Questo Contratto si distingue dalle forme assicurative tradizionali in quanto il capitale viene espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente.

Ai fini della determinazione del numero di quote, vale quanto segue:

- il primo premio annuo o la prima rata di premio mensile viene:
 - diminuito dei caricamento indicati al precedente punto 10.1.1 “COSTI GRAVANTI SUL PREMIO”;
 - diviso per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente, alla data di decorrenza;
- i successivi premi ricorrenti annuali o le rate mensili del premio ricorrente versati dal Contraente, vengono:
 - diminuiti dei caricamento indicati al precedente punto 10.1.1 “COSTI GRAVANTI SUL PREMIO”;
 - divisi per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente, del primo giorno di Borsa aperta successivo a quello della data di incasso;
- i versamenti aggiuntivi versati dal Contraente, vengono:
 - diminuiti dei caricamento indicati al precedente punto 10.1.1 “COSTI GRAVANTI SUL PREMIO”;
 - divisi per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente, del secondo giorno di Borsa aperta successivo a quello del ricevimento, da parte della Società, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi Interni Assicurativi, accompagnato dal relativo versamento.

13.8 INTERRUZIONE E RIPRESA DEL PAGAMENTO DEI PREMI RICORRENTI

A partire dalla prima ricorrenza annuale, ad ogni ricorrenza annuale, il Contraente ha la facoltà di interrompere il pagamento dei premi. Ogni richiesta di interruzione deve pervenire alla Società entro il giorno antecedente la ricorrenza annuale o mensile attraverso il Soggetto Incaricato.

Con l'interruzione dei versamenti non verranno acquisite nuove quote sul Fondo Interno Assicurativo prescelto.

Il Contraente ha altresì la possibilità di riprendere i versamenti ricorrenti precedentemente interrotti; in questo caso la Società riprenderà l'accumulo delle quote sul Fondo Interno Assicurativo precedentemente prescelto.

14. LETTERA DI CONFERMA DI INVESTIMENTO DEL PREMIO

La **Lettera Contrattuale di Conferma** viene inviata dalla Società al Contraente a seguito del pagamento del primo premio o della prima rata di premio – in caso di frazionamento mensile - entro 10 giorni lavorativi dalla data di decorrenza e contiene le seguenti informazioni:

- il numero di Polizza, che identifica definitivamente il Contratto;
- la data di incasso del premio e la data di decorrenza del Contratto (che coincide con la data di valorizzazione);
- il primo premio corrisposto;
- il premio investito alla data di decorrenza del Contratto;
- la durata pagamento premi;
- relativamente al Fondo Interno Assicurativo prescelto:
 - il numero di quote attribuite;
 - il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

A seguito del pagamento dei premi ricorrenti successivi al primo, la Società invia al Contraente alla chiusura di ogni semestre (30 giugno – 31 dicembre) una **Lettera di Conferma Cumulativa** per i premi ricorrenti versati nel semestre che contiene le seguenti informazioni:

- i premi ricorrenti corrisposti;
- la data di investimento di ciascun premio ricorrente (che coincide con la data di valorizzazione);
- i premi investiti alla data di valorizzazione;
- relativamente al Fondo Interno Assicurativo:
 - il numero delle quote acquistate a fronte dei premi ricorrenti investiti;
 - il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

A seguito del pagamento di ciascun versamento aggiuntivo, la Società invierà al Contraente **una Lettera di Conferma Versamento Aggiuntivo** che contiene le seguenti informazioni:

- il versamento aggiuntivo corrisposto;
- il versamento aggiuntivo investito;
- la data di incasso e di investimento del versamento aggiuntivo (che coincide con la data a cui il prezzo delle quote si riferisce);
- per il Fondo Interno Assicurativo:
 - il numero delle quote acquistate a fronte del versamento effettuato,
 - il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si scioglie al verificarsi dei seguenti eventi:

- in caso di esercizio del diritto di recesso;
- in caso di decesso dell'Assicurato;
- alla richiesta, da parte del Contraente, di risoluzione anticipata del Contratto e di liquidazione del valore di riscatto totale;
- alla scadenza contrattuale.

16. RISCATTO E RIDUZIONE

16.1 RISCATTO

Trascorsi tre anni dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto. In caso di riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del contratto; mentre in caso di liquidazione del valore di riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per le quote residue.

Per esercitare la sua scelta il Contraente deve compilare il Modulo di Richiesta di Liquidazione o inviare una comunicazione scritta alla Società a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto.

La Società corrisponde al Contraente il valore di riscatto - parziale o totale - al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto alla Società la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

RISCATTO TOTALE

Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società. All'importo così determinato viene sottratta la spesa fissa indicata al precedente punto 10.1.2 "COSTI PER RISCATTO, RIDUZIONE E SOSTITUZIONE FONDI INTERNI ASSICURATIVI".

RISCATTO PARZIALE

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri di cui sopra.

Il riscatto parziale può essere richiesto a condizione che:

- l'importo lordo riscattato risulti non inferiore a 1.500,00 Euro;
- il controvalore del capitale residuo espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo non risulti inferiore a 2.500,00 Euro.

Per qualsiasi informazione relativa al calcolo del valore di riscatto, il Contraente può rivolgersi direttamente a:

AVIVA S.p.A.

V.le Abruzzi n. 94

Numero verde 800113085

Fax 02/2775490

E-mail: liquidazioni_vita@avivaitalia.it

È necessario tener presente che l'interruzione volontaria del Contratto potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici ed il non pieno recupero da parte del Contraente dei versamenti effettuati. Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore ai versamenti effettuati sia per effetto del deprezzamento del valore unitario delle quote sia per applicazione delle spese indicate al punto 10 "COSTI" che precede.

Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dalla Società per il valore di riscatto.

16.2 [RIDUZIONE](#)

Il presente Contratto non ammette valore di riduzione.

17. SOSTITUZIONE DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO – SWITCH -

Trascorsi almeno trenta giorni dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può chiedere al Soggetto Incaricato, la conversione del capitale espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto in quote di uno degli altri Fondi Interni Assicurativi tra quelli gestiti dalla Società in relazione al presente Contratto.

Il controvalore della totalità del numero di quote del Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto viene così trasformato in controvalore del numero di quote del nuovo Fondo Interno Assicurativo scelto al momento della richiesta di sostituzione.

La conversione viene effettuata nei seguenti termini:

- viene determinato il controvalore del numero di quote del Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto dal Contraente, moltiplicando il valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte della Società della comunicazione di conversione per il numero delle quote alla stessa data;
- detto importo, al netto della commissione indicata al punto 10.1.2 "COSTI PER RISCATTO, RIDUZIONE E SOSTITUZIONE FONDI INTERNI ASSICURATIVI" viene diviso per il valore unitario delle quote del nuovo Fondo Interno Assicurativo, quale rilevato il medesimo giorno. La commissione non si applica nelle prime due sostituzioni.

La Società invia una **Lettera di Conferma Sostituzione Fondo**, che informa dell'avvenuta sostituzione del Fondo Interno Assicurativo ed indica per il nuovo e vecchio Fondo:

- il prezzo (valore unitario) e la data alla quale è avvenuto il trasferimento;
- il numero di quote vendute ed acquistate;
- il controvalore del numero delle quote alla data della sostituzione.

18. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal momento della conclusione del contratto come disciplinato dal punto 13.1 "CONCLUSIONE DEL CONTRATTO".

Il Contraente per esercitare il diritto di recesso deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato ovvero inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta – alla Società al seguente indirizzo:

AVIVA S.p.A.
Viale Abruzzi 94
20131 Milano.

La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, rimborserà:

- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società antecedentemente alla data di decorrenza del contratto il premio versato;
- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società dal giorno della data di decorrenza del contratto il premio versato, maggiorato o diminuito della differenza fra il valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo al ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso ed il valore unitario delle stesse alla data di decorrenza della polizza, moltiplicato per il numero delle quote acquisite alla data di decorrenza, al netto di una spesa fissa riportata al punto 10.1.1 "COSTI GRAVANTI SUL PREMIO" trattenuta dalla Società a titolo di spesa di emissione del contratto.

19. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

19.1 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

La Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto - verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento – entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata allo specifico Art. 22 "PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ" delle Condizioni di Assicurazione.

19.2 PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da qualsiasi contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

20. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

In base all'art. 181 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/05) al Contratto si applica la legge italiana.

21. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il Contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione, in tal caso spetta alla Società proporre quella da utilizzare.

22. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

AVIVA S.P.A.
SERVIZIO RECLAMI
VIALE ABRUZZI 94
20131 MILANO
TELEFAX 02 2775 245
RECLAMI_VITA@AVIVAITALIA.IT

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi:

ISVAP
SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI
VIA DEL QUIRINALE 21- 00187 ROMA
TELEFONO 06.42.133.1,

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti l'entità delle somme da corrispondere o l'interpretazione del contratto si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

23. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE PER IL CONTRAENTE

La Società, si impegna a comunicare, su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto della gestione dei Fondi Interni Assicurativi. Il rendiconto della gestione dei Fondi Interni Assicurati è disponibile anche sul sito del Gruppo AVIVA www.avivaitalia.it.

24. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente qualunque variazione della sua denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo.

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni nelle informazioni contenute nella Nota Informativa o nel Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi a seguito di modifiche nella normativa applicabile al Contratto, la Società si impegna a fornire tempestivamente al Contraente ogni necessaria precisazione.

La Società trasmette al Contraente entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa, unitamente all'aggiornamento dei dati storici di cui alla successiva Sezione F e alla Sezione 6 della Scheda Sintetica, contenente le seguenti informazioni minimali:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
- dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
- numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di sostituzione dei Fondi Interni Assicurativi nell'anno di riferimento;
- numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;
- numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento.

La Società si impegna a comunicare per iscritto al Contraente qualora in corso di Contratto il controvalore delle quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti parziali, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione deve essere effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

25. COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ

Le comunicazioni del Contraente possono essere fatte pervenire oltre che direttamente alla Società, mediante lettera indirizzata a AVIVA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano (Italia), anche al Soggetto Incaricato presso cui è appoggiato il Contratto.

La Società si impegna ad inviare risposte ad eventuali richieste del Contraente in merito al Contratto entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento delle stesse.

E. DATI STORICI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

26. DATI STORICI DI RENDIMENTO

I Fondi Interni Assicurativi CU A Dinamico, CU A Bilanciato più, CU A Prudente più, CU A Cauto sono di recente istituzione (Novembre 2005) e pertanto non è indicativo illustrare i rendimenti annui dei Fondi, né l'andamento del valore della quota degli stessi.




Indichiamo di seguito i rendimenti annuali del benchmark per ogni Fondo, per i periodi in cui sono disponibili le serie storiche degli indici che compongono il benchmark stesso; inoltre riportiamo l'andamento dei benchmark nel corso dell'ultimo anno solare e un confronto tra le performance dei Fondi e dei rispettivi benchmark dalla data di istituzione dei Fondi stessi.

Si precisa che l'andamento di ciascun benchmark è stato calcolato sulla base delle quotazioni puntuali degli indicatori finanziari sottostanti rilevati giornalmente.




Le performance ottenute dai benchmark non sono indicative delle future performance dei rispettivi Fondi.

Le performance dei Fondi riflettono costi sugli stessi gravanti mentre i benchmark, in quanto indici teorici, non sono gravati di costi.




FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU A DINAMICO:






Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.



Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.



Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri



Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

27. DATI STORICI DI RISCHIO

I Fondi Interni Assicurativi sono di recente istituzione e, pertanto, la volatilità ex post, relativa cioè all'andamento del valore delle quote dei Fondi, osservati nel corso dell'ultimo anno solare, si riferisce invece al periodo compreso tra la loro istituzione e il 30/12/2005. I dati ottenuti sono stati annualizzati e confrontati con la volatilità attesa e dichiarata ex ante per ogni singolo Fondo.

NOME DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO	VOLATILITÀ <i>Ex Post</i> ANNUALIZZATA	VOLATILITÀ DICHIARATA <i>Ex Ante</i>
CU A CAUTO	1,6%	1,5%
CU A PRUDENTE PIÙ	3%	5%
CU A BILANCIATO PIÙ	3%	8%
CU A DINAMICO	4%	12%

28. TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI EFFETTIVI DI CIASCUN FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Il Total Expenses Ratio (TER) è l'indicatore che fornisce la misura totale dei costi che hanno gravato sul patrimonio medio di ciascun Fondo. Il TER è ricavato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico di ciascun Fondo, compresi quelli sostenuti indirettamente attraverso l'eventuale investimento negli OICR sottostanti ed il patrimonio medio rilevato nello stesso anno.

Si precisa che la quantificazione dei costi non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul Contraente e riportati al precedente punto 10.1 "COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SUL CONTRAENTE".

Nella tabella sottostante viene riportato il TER del 2005 relativo ai Fondi Interni Assicurativi, calcolato a partire dall'istituzione degli stessi; nel TER non sono stati considerati alcuni costi (spese di revisione e certificazione dei Fondi, spese di pubblicazione delle quote) che, a causa della recente istituzione dei Fondi, non sono stati ancora addebitati agli stessi da parte della Società.

NOME DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO	TOTAL EXPENSES RATIO (TER)	COSTI GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI:		
		COMMISSIONE DI GESTIONE	TER DEGLI OICR SOTTOSTANTI	SPESE AMMINISTRATIVE E CUSTODIA
CU A CAUTO	2,3%	1,70%	0,60%	0,004%
CU A PRUDENTE PIU'	2,6%	1,75%	0,71%	0,018%
CU A BILANCIATO PIU'	2,6%	1,85%	0,76%	0,000%
CU A DINAMICO	2,7%	1,85%	0,81%	0,006%

29. TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL FONDO

Per turnover si intende il tasso annuo di movimentazione del portafoglio di ciascun Fondo. È determinato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle quote di ciascun Fondo e il patrimonio netto medio rilevato nel corso dello stesso anno.

I Fondi Interni Assicurativi sono di recente istituzione e non hanno ancora raggiunto la massa dimensionale critica tale da permettere una conveniente movimentazione del portafoglio gestito. Per questo motivo non è significativo indicare il turnover di portafoglio.

* * * * *

AVIVA S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

***Il Rappresentante Legale
CESARE BRUGOLA***



3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

UNISPRINT

ART. 1 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Proposta, dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dal Regolamento del Fondo Interno Assicurativo, dalla Lettera Contrattuale di Conferma e dalle eventuali Appendici al Contratto, firmate dalla Società stessa. Per tutto quanto non espressamente qui regolato, valgono le norme di legge applicabili.

ART. 2 CONFLITTO DI INTERESSI

AVIVA S.p.A., Società che commercializza il presente Contratto, è controllata da Aviva Italia Holding S.p.A. che detiene una quota di partecipazione del 50 per cento del capitale sociale della Società ed è partecipata da AVIVA Italia S.p.A. (1 per cento) e da UniCredit Banca S.p.A.. (49 per cento).

AVIVA S.p.A. fa capo al Gruppo Inglese AVIVA Plc.

Il prodotto viene distribuito da UniCredit Banca S.p.A. appartenente al Gruppo UniCredito Italiano.

ART. 3 PRESTAZIONI ASSICURATE

Le prestazioni previste dal Contratto, da corrispondere ai Beneficiari designati, sono:

- in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata del Contratto come indicato al successivo punto 3.1 "PRESTAZIONE ASSICURATA IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO";
- in caso di vita dell'Assicurato a scadenza del Contratto come indicato al successivo punto 3.2 PRESTAZIONE ASSICURATA ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO".

3.1 PRESTAZIONE ASSICURATA IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

In caso di decesso dell'Assicurato - qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso **e con i limiti indicati al successivo Art. 4 "LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTE"** - la Società corrisponde, ai Beneficiari designati, il Capitale Caso Morte ottenuto come somma dei seguenti due importi:

- a) controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente calcolato moltiplicando il numero delle quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso, da parte della Società;
- b) la maggiorazione per la Garanzia Morte è ottenuta applicando all'importo indicato al punto a) le percentuali di maggiorazione indicate nella Tabella che segue, determinate in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso:

ETÀ DELL'ASSICURATO ALLA DATA DEL DECESSO (IN ANNI INTERI)	% DI MAGGIORAZIONE
da 18 a 39 anni	15,00%
Da 40 a 59 anni	6,00%
Da 60 anni e oltre	0,20%

La suddetta maggiorazione non può comunque essere superiore a 10.000,00 Euro.

Il valore del Capitale Caso Morte potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati, sia per effetto, nel corso della durata contrattuale, del deprezzamento delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, sia per l'applicazione delle spese indicate al successivo Art. 14 "SPESE SUL PREMIO".

Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dalla Società per la prestazione in caso di decesso.

3.2 PRESTAZIONE ASSICURATA ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto prevede alla scadenza contrattuale, qualora l'Assicurato sia in vita, la corresponsione,

ai Beneficiari designati, di un capitale pari al controvalore delle quote possedute alla data di scadenza del Contratto stesso. Tale controvalore delle quote viene calcolato moltiplicando il valore unitario delle quote della data di scadenza per il numero delle quote possedute alla stessa data.

Per procedere alla liquidazione, dovrà essere inviata alla Società tutta la documentazione necessaria come indicato all'Art. 22 "PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ" che segue.

Al capitale liquidato a scadenza verranno applicate le imposte previste dalla Legge.

Il valore del Capitale a scadenza potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati, sia per effetto, nel corso della durata contrattuale, del deprezzamento delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, sia per l'applicazione delle spese indicate all'Art. 14 "SPESE SUL PREMIO" che segue.

Non esiste inoltre alcun valore minimo di rimborso garantito dalla Società alla scadenza del Contratto.

ART. 4 LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTE

La maggiorazione per la Garanzia Morte di cui al punto b) del precedente Art. 3.1 "PRESTAZIONE ASSICURATA IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO" **non verrà applicata, qualora il decesso dell'Assicurato:**

- a) **avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto;**
- b) **avvenga entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto e sia dovuto a infezione da HIV sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;**
- c) **sia causato da:**
 - **dolo del Contraente o dei Beneficiari;**
 - **partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;**
 - **partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra**, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano;
 - **incidente di volo**, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
 - **suicidio**, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore del Contratto (data di decorrenza), o trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione del Contratto stesso;
 - **stato di ubriachezza nonché uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili.**

La limitazione di cui alla lettera a) non verrà applicata qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza;
- di infortunio - intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso - avvenuto dopo la data di decorrenza.

ART. 5 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Trascorsi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto, questo non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede.

ART. 6 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente ha versato il primo premio annuo - o la prima rata

di premio in caso di frazionamento mensile – e unitamente all'Assicurato - se persona diversa – ha sottoscritto la Proposta.

ART. 7 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Le prestazioni del Contratto decorrono dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, del primo premio annuo - o della prima rata di premio in caso di frazionamento mensile -.

La data di decorrenza del Contratto viene indicata nella Lettera di Conferma, che viene inviata al Contraente.

ART. 8 DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal momento della conclusione del contratto come disciplinato dall'Art. 6 "CONCLUSIONE DEL CONTRATTO".

Il Contraente per esercitare il diritto di recesso deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato ovvero inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta – alla Società al seguente indirizzo:

*AVIVA S.p.A.
Viale Abruzzi 94
20131 Milano.*

La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, rimborserà:

- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società antecedentemente alla data di decorrenza del contratto il premio versato;
- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società dal giorno della data di decorrenza del contratto il premio versato, maggiorato o diminuito della differenza fra il valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo al ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso ed il valore unitario delle stesse alla data di decorrenza della polizza, moltiplicato per il numero delle quote acquisite alla data di decorrenza, al netto di una spesa fissa pari a 50,00 Euro trattenuta dalla Società a titolo di spesa di emissione del contratto.

ART. 9 DURATA DEL CONTRATTO E PAGAMENTO PREMI

Per durata si intende l'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e quella di scadenza del Contratto nel corso del quale sono operanti le garanzie assicurative.

Il presente Contratto può avere una durata contrattuale minima di 5 anni e massima di 18 anni, la durata contrattuale è scelta dal Contraente ed indicata nella Proposta. La durata pagamento premi coincide con la durata contrattuale.

Il Contratto si estingue nei seguenti casi:

- alla scadenza del Contratto;
- in caso di esercizio del diritto di recesso;
- in caso di decesso dell'Assicurato;
- alla richiesta, da parte del Contraente, di risoluzione anticipata del Contratto e di liquidazione del valore di riscatto totale.

ART. 10 LIMITI DI ETÀ

Al momento della conclusione del Contratto l'età minima dell'Assicurato è stabilita in 18 anni mentre l'età massima in 90 anni.

ART. 11 PREMI RICORRENTI – VERSAMENTI AGGIUNTIVI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

11.1 PREMI RICORRENTI

L'importo del premio ricorrente viene indicato dal Contraente all'atto della sottoscrizione della Proposta, in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate.

I premi devono essere versati dal Contraente alla Società alla conclusione del Contratto e, successivamente, sempreché l'Assicurato sia in vita, ad ogni ricorrenza annuale o mensile della data di decorrenza, a seconda della periodicità di versamento prescelta.

L'importo minimo del premio ricorrente è pari a Euro 1.200,00 in caso di frazionamento annuale e 100,00 Euro in caso di frazionamento mensile.

Il Contraente, ad ogni ricorrenza annuale, ha la facoltà di:

- modificare l'importo del premio ricorrente, nei limiti di cui sopra;
- variare la frequenza di versamento del premio;

rivolgendosi direttamente al Soggetto Incaricato entro il giorno antecedente la ricorrenza annua.

A seguito del pagamento del primo premio annuo o della prima rata di premio – in caso di frazionamento mensile – e dell'avvenuta determinazione del capitale espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente, la Società invierà, entro dieci giorni lavorativi dalla data di decorrenza, a quest'ultimo la **Lettera di Conferma** che contiene le seguenti informazioni:

- il numero di Polizza, che identifica definitivamente il Contratto;
- la data di incasso del premio e la data di decorrenza del Contratto (che coincide con la data di valorizzazione);
- il primo premio corrisposto;
- il premio investito alla data di decorrenza del Contratto;
- la durata pagamento premi;
- relativamente al Fondo Interno Assicurativo prescelto:
 - il numero di quote attribuite;
 - il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

A seguito del pagamento dei premi ricorrenti successivi al primo, la Società invia al Contraente alla chiusura di ogni semestre (30 giugno – 31 dicembre) una **Lettera di Conferma Cumulativa** per i premi ricorrenti versati nel semestre, che contiene le seguenti informazioni:

- i premi ricorrenti corrisposti;
- la data di investimento di ciascun premio ricorrente (che coincide con la data di valorizzazione);
- i premi investiti alla data di valorizzazione;
- relativamente al Fondo Interno Assicurativo:
 - il numero delle quote acquistate a fronte dei premi ricorrenti investiti;
 - il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

La Società trasmette al Contraente entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, **l'Estratto Conto Annuale** della posizione assicurativa, unitamente all'aggiornamento dei dati storici di cui alla Sezione F della Nota Informativa e alla Sezione 6 della Scheda Sintetica, contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
- c) numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di sostituzione dei Fondi Interni Assicurativi nell'anno di riferimento;
- d) numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;
- e) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento.

11.2 VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Il Contraente ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, versamenti aggiuntivi.

L'importo di ogni versamento aggiuntivo non può essere inferiore a 300,00 Euro.

Il pagamento del versamento aggiuntivo:

- deve avvenire al momento della sottoscrizione dell'apposito Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi Interni Assicurativi mediante procedura di addebito sul conto corrente del Contraente;
- verrà quietanzato direttamente sul Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi Interni Assicurativi.

La Società invierà al Contraente – a seguito del pagamento di ciascun versamento aggiuntivo e dell'avvenuta determinazione del capitale espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo – **una Lettera di Conferma Versamento Aggiuntivo** che contiene le seguenti informazioni:

- il versamento aggiuntivo corrisposto;
- il versamento aggiuntivo investito;
- la data di incasso e di investimento del versamento aggiuntivo (che coincide con la data a cui il prezzo delle quote si riferisce);
- per il Fondo Interno Assicurativo:
 - il numero delle quote acquistate a fronte del versamento effettuato,
 - il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

I versamenti aggiuntivi vengono fatti confluire nei Fondi Interni Assicurativi sulla base dell'ultima composizione percentuale prescelta dal Contraente in fase di sottoscrizione della Proposta-Certificato o di sostituzione dei Fondi Interni Assicurativi.

11.3 MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il pagamento dei premi ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi deve essere effettuato mediante procedura di addebito sul conto corrente del Contraente, appoggiato presso il Soggetto Incaricato.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento sia del premio iniziale che dei premi ricorrenti, fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

Ai fini di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, in caso di estinzione del conto corrente del Contraente con il Soggetto Incaricato la Società, provvede ad indicare al Contraente le possibili modalità di pagamento dei premi quali ad esempio nuova delega RID o bonifico bancario.

ART. 12 DETERMINAZIONE DEL CAPITALE ESPRESSO IN QUOTE

Questo Contratto si distingue dalle forme assicurative tradizionali in quanto il capitale viene espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente.

Ai fini della determinazione del numero di quote, vale quanto segue:

- il primo premio annuo o la prima rata mensile di premio viene:
 - diminuito delle spese indicate al successivo articolo 14 "SPESE SUL PREMIO";
 - diviso per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente, alla data di decorrenza;
- i successivi premi ricorrenti annuali o le rate mensili del premio ricorrente versati dal Contraente, vengono:
 - diminuiti delle spese indicate al successivo articolo 14 "SPESE SUL PREMIO";
 - divisi per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente, del primo giorno di Borsa aperta successivo a quello della data di incasso;
- i versamenti aggiuntivi corrisposti dal Contraente, vengono:
 - diminuiti delle spese indicate al successivo articolo 14 "SPESE SUL PREMIO";
 - divisi per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente, del secondo giorno di Borsa aperta successivo a quello del ricevimento, da parte della Società, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi Interni Assicurativi, accompagnato dal relativo versamento.

ART. 13 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi viene determinato giornalmente dalla Società, ai sensi del Regolamento, e pubblicato giornalmente su un quotidiano a diffusione nazionale indicato al punto 6 "VALORE DELLA QUOTA" della Nota Informativa.

La Società si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi.

Nei giorni di calendario in cui - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote

dei Fondi Interni Assicurativi, la Società considererà, ai fini dell'applicazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, il valore unitario delle quote quale risultante il primo giorno di Borsa aperta successivo.

ART. 14 SPESE SUL PREMIO

SPESA FISSA

Su ciascun versamento, effettuato dal Contraente, la Società trattiene una spesa fissa indicata nella seguente tabella:

PREMIO	SPESA FISSA
Premio ricorrente annuale	10,00 Euro
Premio ricorrente mensile	0,83 Euro
Versamento aggiuntivo	10,00 Euro

CARICAMENTO PERCENTUALE SUL PREMIO

Su ciascun versamento, effettuato dal Contraente, al netto della spesa fissa - sia esso premio ricorrente che versamento aggiuntivo - la Società applica un caricamento percentuale per scaglioni progressivi in funzione del cumulo degli importi complessivamente versati, così come indicato di seguito:

SCAGLIONI DI PREMIO (CUMULO DEI VERSAMENTI)	% DI CARICAMENTO
fino ad Euro 5.000,00	3,50%
da Euro 5.000,01 ed oltre	1,50%

Di conseguenza, indipendentemente dal momento in cui i premi vengono corrisposti, al crescere dell'ammontare complessivo corrisposto nel corso del piano, decresce l'incidenza del caricamento percentuale tenuto dalla Società.

Per il calcolo del cumulo dei versamenti si tiene conto sia dei premi ricorrenti che dei versamenti aggiuntivi.

ART. 15 INTERRUZIONE E RIPRESA DEL VERSAMENTO DEI PREMI

A partire dalla prima ricorrenza annuale, ad ogni ricorrenza annuale, il Contraente ha la facoltà di interrompere il pagamento dei premi. Ogni richiesta di interruzione deve pervenire alla Società entro il giorno antecedente la ricorrenza annuale o mensile attraverso il Soggetto Incaricato.

Con l'interruzione dei versamenti

- non verranno acquisite nuove quote sul Fondo Interno Assicurativo prescelto.
- il Contratto rimane in vigore per un capitale calcolato in funzione delle quote possedute alla data di interruzione del versamento dei premi (al netto di eventuali riscatti parziali effettuati);
- le garanzie previste dal contratto continuano ad essere prestate, come se il Contraente non avesse mai interrotto il piano di versamento, finché sulla posizione del Contraente le quote non saranno esaurite.

Il Contraente ha altresì la possibilità di riprendere i versamenti ricorrenti precedentemente interrotti; in questo caso la Società riprenderà l'accumulo delle quote sul Fondo Interno Assicurativo precedentemente prescelto.

ART. 16 RIDUZIONE

Il presente Contratto non ammette valore di riduzione.

ART. 17 RISCATTO

Qualora siano trascorsi almeno tre anni dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto.

Per esercitare la sua scelta il Contraente deve compilare il Modulo di richiesta di liquidazione o inviare una comunicazione scritta alla Società a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua

decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto come previsto al successivo Art. 22 “PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ”.

La Società corrisponde al Contraente il valore di riscatto - parziale o totale - al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto alla Società la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

RISCATTO TOTALE

Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società.

All'importo così determinato viene sottratta la spesa fissa pari a Euro 50,00.

In caso di riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del contratto.

RISCATTO PARZIALE

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri di cui sopra a condizione che:

- l'importo lordo riscattato risulti non inferiore a 1.500,00 Euro;
- il controvalore del capitale residuo espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo non risulti inferiore a 2.500,00 Euro.

In caso di liquidazione del valore di riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per le quote residue.

Per qualsiasi informazione relativa al calcolo del valore di riscatto, il Contraente può rivolgersi direttamente a:

AVIVA S.p.A.

V.le Abruzzi n. 94

Numero verde 800113085

Fax 02/2775490

E-mail: liquidazioni_vita@avivaitalia.it

È necessario tener presente che l'interruzione volontaria del Contratto potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici ed il non pieno recupero da parte del Contraente dei versamenti effettuati. Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore ai versamenti effettuati sia per effetto del deprezzamento del valore unitario delle quote sia per l'applicazione delle spese indicate all'Art. 14 “SPESE SUL PREMIO” che precede.

Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dalla Società per il valore di riscatto.

ART. 18 PRESTITI

Il presente Contratto non prevede l'erogazione di prestiti.

ART. 19 SOSTITUZIONE DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO – SWITCH -

Trascorsi almeno trenta giorni dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può chiedere al Soggetto Incaricato, la conversione del capitale espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto in quote di uno degli altri Fondi Interni Assicurativi tra quelli gestiti dalla Società in relazione al presente Contratto.

Il controvalore della totalità del numero di quote del Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto viene così trasformato in controvalore del numero di quote del nuovo Fondo Interno Assicurativo scelto al momento della richiesta di sostituzione.

La conversione viene effettuata nei termini seguenti:

- viene determinato il controvalore del numero di quote del Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto dal Contraente, in base al numero di quote ed al valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte della Società della comunicazione di conversione;
- detto importo, al netto dell'eventuale commissione stabilita dalla Società pari a 20,00 Euro viene diviso per il valore unitario delle quote del nuovo Fondo Interno Assicurativo, quale rilevato il medesimo giorno. La commissione non si applica nelle prime due sostituzioni.

La Società invia al Contraente una **Lettera di Conferma Sostituzione Fondo**, che informa dell'avvenuta sostituzione del Fondo Interno Assicurativo ed indica per il nuovo e vecchio Fondo:

- il prezzo (valore unitario) e la data alla quale è avvenuto il trasferimento;
- il numero di quote vendute ed acquistate;
- il controvalore del numero delle quote alla data della sostituzione.

ART. 20 OPZIONI CONTRATTUALI – RENDITA ANNUA FINANZIARIA CERTA

La Società si impegna ad inviare almeno quattro mesi prima della data di scadenza del Contratto (o in caso di differimento – sempre che l'Assicurato sia in vita - entro quattro mesi prima della scadenza del differimento) una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili alla scadenza del Contratto, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del capitale a scadenza in rendita.

Entro due mesi prima della data di scadenza del Contratto (o in caso di differimento entro due mesi prima della scadenza del differimento), il Contraente ha la possibilità di richiedere la corresponsione di una “rendita annua finanziaria certa rivalutabile” consistente nella liquidazione in 5 rate annuali posticipate dell'importo corrispondente al capitale maturato a scadenza

L'erogazione della rendita viene concessa a condizione che l'importo del capitale a scadenza sia non inferiore a Euro 25.000,00.

La rendita è rivalutabile ed è pagabile annualmente per 5 anni anche in caso di decesso del Beneficiario a scadenza, in questo caso subentreranno i Beneficiari caso morte designati in Proposta.

La rendita annua finanziaria di opzione non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

La Società si impegna a trasmettere prima dell'esercizio dell'opzione, la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alla rendita finanziaria contenenti i coefficienti per la determinazione della rendita di opzione e le modalità per la sua rivalutazione annuale.

ART. 21 OPZIONI CONTRATTUALI – DIFFERIMENTO DEL CAPITALE A SCADENZA

La Società si impegna ad inviare almeno quattro mesi prima della data di scadenza del Contratto una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili alla scadenza del Contratto, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche che risulteranno in vigore a quell'epoca.

Entro due mesi prima della data di scadenza del Contratto il Contraente ha la facoltà di chiedere alla Società – Assicurato sia in vita - che la scadenza del Contratto venga differita automaticamente di 5 anni in 5 anni, con conseguente differimento della riscossione del capitale assicurato.

Nel periodo del differimento, ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale assicurato viene rivalutato nella misura e secondo le modalità che verranno comunicate al momento della richiesta di differimento.

In qualsiasi momento il Contraente può interrompere il differimento e richiedere la corresponsione del capitale assicurato comprensivo delle anzidette rivalutazioni.

Qualora la richiesta di interruzione del differimento non coincida con un anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale assicurato verrà ulteriormente rivalutato per i mesi trascorsi tra l'ultimo anniversario della data di decorrenza del Contratto e la data di richiesta di interruzione del differimento, nella misura e secondo le modalità previste al momento della richiesta del differimento.

ART. 22 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono essere:

-
- consegnate al Soggetto Incaricato, previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione – indirizzate comunque a AVIVA S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano -;
 - inviate a AVIVA S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano – a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - solo nei casi strettamente particolari in cui non si abbia più alcun rapporto diretto con il Soggetto Incaricato.

Le liquidazioni vengono effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria.

Per data di ricevimento della richiesta si intende:

- la data in cui il Contraente firma il Modulo di richiesta liquidazione presso il Soggetto Incaricato, riportata in calce al Modulo stesso;
- oppure
- in caso di invio della richiesta di liquidazione direttamente alla Società la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte della Società.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata, distintamente per tipo di richiesta effettuata, dalla seguente documentazione:

IN CASO DI LIQUIDAZIONE A SCADENZA DEL CONTRATTO

- l'Assicurato, al momento della presentazione della richiesta di liquidazione da parte del Beneficiario a scadenza, dovrà sottoscrivere nel Modulo di richiesta di liquidazione – alla presenza del Soggetto Incaricato - la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio alla Società della richiesta di liquidazione a mezzo posta – lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - sarà necessario che il Beneficiario a scadenza invii, unitamente alla richiesta, anche il **certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione**;
- **decreto del Giudice Tutelare** che autorizzi il tutore degli eventuali Beneficiari minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata;
- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire - sarà sufficiente compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori, dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - **copia di un valido documento di identità**;
 - **copia del codice fiscale**;
 - **dichiarazione sottoscritta dai Beneficiari** con indicato il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice CAB, ABI e CIN;
- il Contraente ha la possibilità – entro due mesi prima della scadenza contrattuale – di richiedere mediante una comunicazione scritta l'eventuale scelta di opzione di conversione del capitale a scadenza in rendita.

IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

- **certificato di morte dell'Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice**;
- **certificato medico indicante la causa del decesso**;
- se l'Assicurato (nel caso in cui coincida con il Contraente) NON ha lasciato testamento: **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio autenticata**, in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato, con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità;
- se l'Assicurato (nel caso in cui coincida con il Contraente) HA lasciato testamento: **copia autenticata del testamento e/o verbale di pubblicazione dello stesso** ed **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio autenticata** in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da rite-

nersi valido e non impugnato nel quale sono indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato, con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità;

- **decreto del Giudice Tutelare** che autorizzi il tutore degli eventuali beneficiari minori o privi della capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata;
- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire – sarà sufficiente compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente appurate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - **copia di un valido documento di identità;**
 - **copia del codice fiscale;**
 - **dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario** con indicati il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice CAB, ABI e CIN.

IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO

- il Contraente dovrà compilare il Modulo di Richiesta di Liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la richiesta di riscatto venga inviata a mezzo posta, il Contraente dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - **copia di un valido documento di identità;**
 - **copia del codice fiscale;**
 - **dichiarazione sottoscritta dal Contraente** con indicato il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice CAB, ABI e CIN;
- l'Assicurato (se persona diversa dal Contraente) al momento della presentazione della richiesta di riscatto da parte del Contraente, dovrà sottoscrivere nel modulo di liquidazione la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio di tale richiesta a mezzo posta, sarà necessario che il Contraente invii anche **copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;**
- nel caso di richiesta di riscatto parziale, la modalità di richiesta è la medesima del riscatto totale; il Contraente dovrà comunque indicare l'importo che intende riscattare nel Modulo di richiesta di liquidazione. Solo in caso di invio della richiesta di riscatto parziale a mezzo posta, tale indicazione dovrà essere inviata unitamente alla documentazione indicata in caso di riscatto totale.

La Società si riserva di chiedere, in tutti i casi, l'ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione sopraindicata.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

ART. 23 BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari fatta dal Contraente e riportata nella Proposta può essere in qualsiasi momento modificata con richiesta del Contraente alla Società, tramite apposita comunicazione da presentare al Soggetto Incaricato oppure mediante disposizione testamentaria nei termini previsti dal Codice Civile. La designazione beneficiaria non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente, se non con il consenso dei Beneficiari stessi;
- dopo che, verificatosi l'evento, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di voler profittare del beneficio.

Art. 24 - DUPLICATO DELLA PROPOSTA

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'esemplare della Proposta del Contraente, lo stesso o gli aventi diritto, possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

Art. 25 - TITOLARITÀ DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Fermo restando che i versamenti effettuati dal Contraente, al netto delle eventuali spese, sono investiti, convertiti in numero di quote, nei Fondi Interni Assicurativi, resta inteso che la titolarità dei Fondi Interni Assicurativi rimane di proprietà della Società.

Art. 26 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può costituirlo in pegno in favore di un terzo o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, dietro comunicazione scritta del Contraente inviata tramite il Soggetto Incaricato o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto.

Nel caso di vincolo, l'operazione di riscatto, ed in generale l'operazione di liquidazione e di variazione contrattuale, richiede l'assenso scritto del vincolatario.

Nel caso di pegno, l'operazione di riscatto, ed in generale l'operazione di liquidazione e di variazione contrattuale, deve essere richiesta dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto al Contraente cedente.

Art. 27 - IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto sono a carico del Contraente, dell'Assicurato o dei Beneficiari o degli aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

Art. 28 - TRASFORMAZIONE

Il presente Contratto non può, in nessun caso, essere trasformato in altro tipo di Contratto.

Art. 29 - ARROTONDAMENTO

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società farà al Contraente e all'Assicurato ed ai Beneficiari sono indicati con due decimali. L'arrotondamento della seconda cifra avviene con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

Art. 30 - FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto.

3.1 REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI CU A CAUTO, CU A BILANCIATO PIÙ, CU A PRUDENTE PIÙ, CU A DINAMICO

ART. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari suddivisi e diversificati in Fondi Interni Assicurativi, denominati CU A DINAMICO - CU A BILANCIATO PIÙ - CU A PRUDENTE PIÙ - CU A CAUTO.

Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta, sceglie un Fondo Interno Assicurativo tra quelli predisposti dalla Società.

Il patrimonio di ciascun Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società ed a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito.

I Fondi Interni Assicurativi sono ripartiti in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al successivo Art. 4 "COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE".

La Società, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dal Contraente all'atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione dei Fondi Interni Assicurativi con altri Fondi Interni Assicurativi aventi analoghe caratteristiche.

In particolare si precisa che fra le cause di necessità di fusione del Fondo Interno Assicurativo con altro Fondo Interno Assicurativo avente analoghe caratteristiche si individua la consistenza patrimoniale del Fondo inferiore a Euro 5.000.000,00.

Qualora la Società intenda dar corso all'operazione di fusione il Contraente riceverà una informativa preliminare con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data di decorrenza dell'operazione, con possibilità di riscatto senza penalità.

Il valore del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dalla Società per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

La valuta di denominazione del Fondo Interno Assicurativo è l'Euro.

ART. 2 SCOPO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Lo scopo di ciascun Fondo Interno Assicurativo è di realizzare l'incremento delle somme conferite dai sottoscrittori di un Contratto espresso in quote di Fondi Interni Assicurativi.

ART. 3 PROFILI DI RISCHIO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il grado di rischio di ciascun Fondo Interno Assicurativo dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio degli stessi e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore unitario delle quote degli OICR in cui sono eventualmente investite le disponibilità allocate nei Fondi Interni Assicurativi, nonché dall'eventuale rischio di cambio.

Il profilo di rischio per ciascun Fondo è il seguente:

Fondo Interno Assicurativo CU A DINAMICO: medio

Fondo Interno Assicurativo CU A BILANCIATO PIÙ: medio

Fondo Interno Assicurativo CU A PRUDENTE PIÙ: medio basso

Fondo Interno Assicurativo CU A CAUTO: basso

In particolare, l'investimento nei Fondi Interni Assicurativi è esposto, in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento propri del Fondo stesso e comunque indirettamente quale effetto della sotto-

scrizione di quote di OICR, ai seguenti profili di rischio:

- il **rischio di prezzo**, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (**rischio specifico**), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (**rischio sistematico**);
- il **rischio di interesse**, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato;
- il **rischio di controparte**, tipico dei titoli di debito, connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;
- il **rischio di liquidità**, correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;
- il **rischio di cambio**, per le attività denominate in valute diverse dall'Euro.

ART. 4 COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE

La costituzione delle quote del Fondo Interno Assicurativo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con le Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo Interno Assicurativo stesso.

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo in misura pari al controvalore delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote del Fondo Interno Assicurativo viene effettuata dalla Società in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente alle Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo Interno Assicurativo stesso.

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo Interno Assicurativo del controvalore delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro cancellazione.

ART. 5 TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI

I Fondi Interni Assicurativi collegati al Contratto si distinguono per finalità, composizione del portafoglio e profilo di rischio; in questo modo, sulla base delle opportunità offerte dai mercati finanziari, il Contraente può valutare il rapporto rischio/rendimento in funzione degli obiettivi che intende perseguire e decidere, nel rispetto delle Condizioni di Assicurazione, di destinare il versamento effettuato in quote di un Fondo Interno Assicurativo fra quelli denominati:

CU A DINAMICO - CU A BILANCIATO PIÙ - CU A PRUDENTE PIÙ - CU A CAUTO.

La caratteristica principale di ciascun Fondo Interno Assicurativo è quella di investire gli attivi detenuti dalla Società in quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) sia di diritto comunitario che di diritto estero, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220.

Gli OICR utilizzati avranno le seguenti caratteristiche: sono denominati in Euro, non distribuiscono i proventi e sono diversificati per classe di investimento, area geografica e altri fattori di rischio, permettendo in tal modo l'efficiente gestione del portafoglio in funzione dell'asset allocation.

L'investimento in strumenti finanziari o monetari di uno stesso emittente non può essere effettuato per un valore superiore al 10% del totale delle attività assegnate al Fondo Interno Assicurativo, con esclusione dei titoli a cui aderiscono uno o più Stati Membri. Sono inoltre esclusi i titoli di debito emessi da altri Stati della zona A ai quali sia stato attribuito un rating pari a "AAA" o equivalente.

Non potranno essere assegnati al Fondo Interno Assicurativo strumenti finanziari non quotati.

Gli investimenti verranno scelti in funzione dello scopo di ciascun Fondo e del profilo di rischio di cui sopra e la loro ripartizione sarà effettuata in base ai criteri di investimento indicati ai successivi articoli 7, 8, 9 e 10.

Gli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio che compongono i Fondi Interni Assicurativi sono stati scelti in base alla loro potenzialità di crescita sul lungo periodo e alla loro solidità finanziaria. La Società si riserva di affidare la gestione dei Fondi Interni Assicurativi e le relative scelte di investimento a qualificate Società di Gestione del Risparmio, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio da essa predefiniti, attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation. La Società ha comunque l'esclusiva responsabilità nel confronto dei Contraenti per l'attività di gestione dei Fondi.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all'utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell'investimento.

L'eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati è ammesso per soli fini di copertura o al fine di realizzare una gestione efficace del portafoglio di ciascun Fondo Interno Assicurativo nel rispetto comunque delle disposizioni introdotte dal provvedimento ISVAP nr 297/1996 e sue successive modifiche.

L'impiego di tali strumenti finanziari sarà comunque coerente con il profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo.

Inoltre si prevede la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo AVIVA o da Società appartenenti al Gruppo UniCredito Italiano.

I Fondi Interni Assicurativi attualmente investono gli attivi in quote di uno o più OICR che sono esenti da imposizione fiscale; pertanto sui Fondi non maturerà alcun credito di imposta.

Tuttavia, qualora i Fondi Interni Assicurativi investano gli attivi in OICR soggetti a imposizione fiscale, gli eventuali crediti d'imposta maturati nei Fondi verranno trattenuti dalla Società e pertanto non andranno a beneficio dei Contraenti. Tale mancato riconoscimento si può tradurre, indirettamente, in una doppia imposizione fiscale.

Le eventuali somme retrocesse alla Società dalle società di gestione del risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate agli OICR, saranno riconosciute al patrimonio di ciascun Fondo Interno Assicurativo con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote.

ART. 6 PARTECIPANTI AL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

A ciascun Fondo Interno Assicurativo possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto.

ART. 7 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU A DINAMICO

La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo CU A DINAMICO secondo quanto indicato nella Seguevole tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Monetario	0%	30%
Obbligazionario	0%	50%
Azionario	50%	100%

Il *benchmark* adottato nella gestione del Fondo CU A DINAMICO è composto da:

- 25% MSCI North America (investimenti azionari area Nord America)
- 40% MSCI Europe (investimenti azionari area Europa)
- 5% MSCI Pacific (investimenti azionari dell'area pacifico)
- 30% JPMorgan Global Govt Bond EMU LC (investimenti obbligazionari dell'area EMU)

Il parametro di riferimento è calcolato con il metodo “a proporzioni costanti” in cui i pesi degli indici che lo compongono vengono mantenuti costanti per tutta la durata della gestione.

L'obiettivo della gestione è quello di massimizzare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo rispetto al proprio parametro di riferimento, al fine di ottimizzare la strategia gestionale. Il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato da costi.

ART. 8 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU A BILANCIATO PIÙ

La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo CU A BILANCIATO PIÙ secondo quanto indicato nella Seguevole tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Monetario	0%	30%
Obbligazionario	20%	70%
Azionario	30%	70%

Il *benchmark* adottato nella gestione del Fondo CU A BILANCIATO PIÙ è composto da:

- 15% MSCI North America (investimenti azionari area Nord America)
- 5% MSCI Pacific (investimenti azionari dell'area pacifico)
- 30% MSCI Europe (investimenti azionari area Euro)
- 50% JPMorgan Global Govt Bond EMU LC (investimenti obbligazionari dell'area EMU)

Il parametro di riferimento è calcolato con il metodo “a proporzioni costanti” in cui i pesi degli indici che lo compongono vengono mantenuti costanti per tutta la durata della gestione.

L'obiettivo della gestione è quello di massimizzare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo rispetto al proprio parametro di riferimento, al fine di ottimizzare la strategia gestionale. Il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato da costi.

ART. 9 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU A PRUDENTE PIÙ

La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo CU A PRUDENTE PIÙ secondo quanto indicato nella Seguevole tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Monetario	0%	40%
Obbligazionario	40%	90%
Azionario	10%	50%

Il *benchmark* adottato nella gestione del Fondo CU A PRUDENTE PIÙ è composto da:

- 10% MSCI North America (investimenti azionari area nord America)
- 20% MSCI Europe (investimenti azionari area Europa)
- 60% JPMorgan Global Govt Bond EMU LC (investimenti obbligazionari dell'area EMU)
- 5% JP Morgan Cash EMU 6m (investimenti monetari area Euro)
- 5% ML EMU Corporate Index (investimenti obbligazionari corporate bond area Euro)

Il parametro di riferimento è calcolato con il metodo “a proporzioni costanti” in cui i pesi degli indici che lo compongono vengono mantenuti costanti per tutta la durata della gestione.

L'obiettivo della gestione è quello di massimizzare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo rispetto al proprio parametro di riferimento, al fine di ottimizzare la strategia gestionale. Il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato da costi.

ART. 10 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU A CAUTO

La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo CU A CAUTO secondo quanto indicato nella Seguevole tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Monetario	10%	50%
Obbligazionario	40%	90%

Il *benchmark* adottato nella gestione del Fondo CU A CAUTO è composto da:

- 50% JP Morgan Cash EMU 6m (investimenti monetari area Euro)
- 40% JPMorgan Global Govt Bond EMU LC (investimenti obbligazionari dell'area EMU)
- 10% ML EMU Corporate Index (investimenti obbligazionari corporate bond area Euro)

Il parametro di riferimento è calcolato con il metodo "a proporzioni costanti" in cui i pesi degli indici che lo compongono vengono mantenuti costanti per tutta la durata della gestione.

L'obiettivo della gestione è quello di massimizzare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo rispetto al proprio parametro di riferimento, al fine di ottimizzare la strategia gestionale. Il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato da costi.

ART. 11 SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Le spese a carico dei Fondi Interni Assicurativi, trattenute giornalmente dalla Società, sono rappresentate da:

- a) Commissione di gestione applicata dalla Società: viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote dei Fondi Interni Assicurativi stessi; è applicata sul patrimonio complessivo di ciascun Fondo Interno Assicurativo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico dei Fondi dei punti che seguono, è differenziata per ogni Fondo ed è pari a:
 - Fondo Interno Assicurativo CU A DINAMICO: 1,85%
 - Fondo Interno Assicurativo CU A BILANCIATO PIÙ: 1,85%
 - Fondo Interno Assicurativo CU A PRUDENTE PIÙ: 1,75%
 - Fondo Interno Assicurativo CU A CAUTO: 1,70%
- b) oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività.
- c) Le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote.
- d) I compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 13 "REVISIONE CONTABILE" che segue.
- e) Gli oneri fiscali, le spese per l'eventuale deposito presso i soggetti abilitati e gli oneri connessi agli strumenti finanziari ricompresi nel patrimonio gestito.
- f) Commissioni di gestione applicate dalla SGR: sui Fondi Interni Assicurativi gravano indirettamente le spese di gestione e gli oneri propri degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) in cui sono investite le relative disponibilità.

Tali commissioni vengono espresse in percentuale sul valore giornaliero degli OICR.

La percentuale massima delle commissioni di gestione prelevate da parte della Società di Gestione (SGR) non supererà l'1,80% su base annua. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, previa comunicazione al Contraente, la Società potrà rivedere il costo massimo sopra previsto e in questo caso al Contraente è concesso il riscatto senza penalità.

Si precisa che la commissione annua massima applicata dalla Società di Gestione (SGR) alla data di costituzione dei Fondi Interni Assicurativi non è superiore a:

- a 1,60% per gli OICR appartenenti al comparto azionario;
- a 1,20% per gli OICR appartenenti al comparto obbligazionario;
- a 0,80% per gli OICR appartenenti al comparto monetario.

Gli OICR utilizzati prevedono il riconoscimento di utilità a ciascun Fondo Interno Assicurativo: tali utilità saranno riconosciute, per il tramite della Società, al Fondo stesso in misura non inferiore al 50% delle commissioni di gestione gravanti sugli stessi OICR.

Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale di ciascun Fondo

Interno Assicurativo ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all'interno del Fondo Interno Assicurativo stesso. Nel caso in cui tali riconoscimenti di utilità subiscano variazioni sostanziali in senso sfavorevole per il Fondo, la Società adotterà le soluzioni più idonee al fine di neutralizzare le conseguenze economiche di tali variazioni.

Si precisa altresì che su ciascun OICR possono gravare una serie di oneri ulteriori che riducono il valore unitario delle relative quote quali, ad esempio, le spese di pubblicazione del valore della quota, gli oneri di intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, i costi di Banca Depositaria e di transfer agent.

Sul Fondo Interno Assicurativo non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione o al rimborso di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo AVIVA; sulla quota parte del Fondo rappresentato da tali OICR grava per intero la commissione di gestione del Fondo in quanto interamente destinata alla copertura del servizio di asset allocation e delle spese di amministrazione dei contratti.

ART. 12 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E RELATIVA PUBBLICAZIONE

MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE: Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero di ciascun Fondo Interno Assicurativo per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data ciascun Fondo Interno Assicurativo.

Il patrimonio netto giornaliero dei Fondi Interni Assicurativi viene determinato in base alla valorizzazione – a valori correnti di mercato – di tutte le attività di pertinenza dei Fondi, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico dei Fondi di cui al precedente Art. 11 “SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI”.

Le attività e le passività di pertinenza di ciascun Fondo Interno Assicurativo sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione delle quote o, in alternativa se tali valori non fossero disponibili (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati), al primo giorno utile precedente.

Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, la Società considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo

Il valore unitario delle quote, quale risulta dal prospetto giornaliero, viene pubblicato su un principale quotidiano finanziario a diffusione nazionale, indicato nella Nota Informativa (punto 6 “VALORE DELLA QUOTA”). La Società si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi.

TEMPISTICA DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE: Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo è determinato quotidianamente dalla Società utilizzando per la valorizzazione delle attività di pertinenza di ciascun Fondo stesso il prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali.

Nel caso in cui sopravvengono eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti i Fondi Interni Assicurativi la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile.

Per “Evento di Turbativa dei Mercati” si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti i Fondi Interni Assicurativi, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

Alla data di costituzione il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo è convenzionalmente fissato ad Euro 5,00.

Art. 13 REVISIONE CONTABILE

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Società redige il rendiconto della gestione di ciascun Fondo Interno Assicurativo.

Entro un mese dalla data di redazione del rendiconto della gestione, il Fondo Interno Assicurativo è sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale di cui al Decreto Legislativo del 24/02/1998 nr. 58 art. 161, e successive modificazioni che attesta la rispondenza di ogni Fondo Interno Assicurativo al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle Riserve Matematiche, ed il valore unitario delle quote. In particolare si precisa che la Società di Revisione dovrà esprimere con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno Assicurativo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.

Il rendiconto della gestione, insieme alla relazione di revisione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione del Contraente presso la sede della Società ultimata la verifica della Società di Revisione e comunque non oltre 30 giorni dalla sua redazione.

Art. 14 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il presente Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente.

Come indicato al precedente punto 1. del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione del Fondo Interno Assicurativo con altro Fondo della Società avente caratteristiche del tutto simili.

In tal caso, la Società provvederà ad inviare preventivamente una comunicazione al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi Interni Assicurativi interessati dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo Interno Assicurativo, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Contraente, la Società provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo Interno Assicurativo originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione.

Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente al quale sarà comunque concessa la facoltà di riscatto del Contratto o il trasferimento ad altro Fondo Interno Assicurativo senza l'applicazione di alcun onere.

4. GLOSSARIO

UNISPRINT

Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita;

Benchmark: parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo Interno Assicurativo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi;

Beneficiario: persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento assicurato;

Capitale Caso Morte: in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario;

Caricamento/Spese: parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società;

Conclusione del Contratto: il Contratto si considera concluso quando il Contraente unitamente all'Assicurato – se persona diversa – sottoscrive la Proposta e paga il primo premio ricorrente - o la prima rata di premio in caso di frazionamento mensile -;

Contraente: persona, fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il Contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società;

Contratto: Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento dei premi, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale alla scadenza contrattuale o al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato (decesso dell'Assicurato);

Controvalore delle quote: l'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota ad una determinata data per il numero delle quote attribuite al Contratto e possedute dal Contraente alla stessa data;

Costi (o spese): oneri a carico del Contraente gravanti sul Contratto;

Costo percentuale medio annuo: indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento del Contratto rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi;

Data di decorrenza: data da cui sono operanti le prestazioni del Contratto, in questo caso il secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento da parte della Società del primo premio ricorrente - o la prima rata di premio in caso di frazionamento mensile -;

Durata del Contratto: periodo durante il quale il Contratto è in vigore; è l'intervallo di tempo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza del Contratto, durante il quale sono operanti le prestazioni assicurate;

Durata Pagamento Premi: l'arco di tempo che il Contraente sceglie per il pagamento dei premi ricorrenti; coincide con la durata del Contratto. Viene prescelta al momento della sottoscrizione della Proposta;

Fondi Interni Assicurativi: Fondi d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituiti all'interno della Società e gestiti separatamente dalle altre attività della Società stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal Contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) dei Fondi

stessi. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari);

Impignorabilità e insequestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare;

ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo;

OICR: Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le Società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il Fondo Interno Assicurativo viene investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, quali ad esempio i fondi comuni d'investimento (o fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi;

Opzione: clausola del Contratto di Assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Per questo Contratto, l'opportunità di scegliere l'erogazione di una rendita finanziaria certa o di differire la liquidazione del capitale a scadenza;

Premio ricorrente: importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società per tutta la durata contrattuale;

Proposta: è il documento con il quale si dà corso al Contratto e che ne attesta la stipulazione;

Quota: ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il Fondo Interno Assicurativo è virtualmente suddiviso, e nell'acquisto delle quali vengono impiegati i premi ricorrenti e gli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto dei costi, corrisposti dal Contraente;

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso, e di farne cessare gli effetti;

Riscatto totale o parziale: facoltà del Contraente di chiedere la liquidazione del controvalore della totalità o di una parte del numero di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penale prevista dalle Condizioni di Assicurazione;

Società: Società – AVIVA S.p.A. - autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, con la quale il Contraente stipula il Contratto di Assicurazione;

Soggetto Incaricato: sportello bancario presso cui è stato stipulato il Contratto;

Sostituzione del Fondo Interno Assicurativo: possibilità data al Contraente di richiedere il trasferimento della totalità del numero di quote possedute nel Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto ad un altro Fondo Interno Assicurativo tra quelli gestiti dalla Società per il presente Contratto;

Total expenses ratio (TER): indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del Fondo Interno Assicurativo, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del Fondo Interno Assicurativo interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso;

Valore unitario delle quote: valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno Assicurativo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al Fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani economici nazionali;

Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. Il presente Contratto è stipulato in Euro;

Volatilità: grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.

5. INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa gli interessati sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI*

** Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.*

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da AVIVA S.p.A., da Società del Gruppo AVIVA e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto,
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

La nostra Società chiede, quindi, agli interessati di esprimere il consenso - contenuto nella proposta di adesione - per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti.

Per i servizi e prodotti assicurativi la nostra Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" – sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali) – strettamente strumentali all'erogazione degli stessi (come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri). Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), broker assicurativi, Società di Gestione del Risparmio, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, CIRT, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, INPGI, Forze dell'ordine ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a:

AVIVA S.p.A. – Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775 447.

Senza tali dati la nostra Società non potrebbe fornire agli interessati i servizi e i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge (lo prevede, ad esempio, la disciplina antiriciclaggio).

MODALITÀ D'USO DEI DATI

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a, della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela.

I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. La Società utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende

dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero. Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di "Responsabile" o dell' "incaricato" del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "Titolari" del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo AVIVA o della catena distributiva (agenti o altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società (legali, medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo a:

AVIVA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447, ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio.

La Società informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (questi diritti sono previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per l'integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l'opposizione presuppone sempre un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a:

Servizio Privacy - AVIVA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447 - fax 02.2775.474 – email privacy_vita@avivaitalia.it

Il Direttore Generale è responsabile del trattamento dei dati personali, per l'Area Industriale Assicurativa.

COD. PRODOTTO	AGENZIA	RETE BANCA	SPORTELLLO	COLLOCATORE	PROPOSTA DI ADESIONE N.						
CONTRAENTE/ASSICURATO											
Cognome e Nome											
Luogo e data di nascita											
Indirizzo											
Documento di identità				Numero							
Ente, Luogo e Data rilascio											
Codice fiscale				Sesso							
Professione				Attività economica: Sottogruppo Gruppo/Ramo							
Nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica e i dati di cui sopra si riferiscono al legale rappresentante											
Ragione Sociale				Partita Iva							
Indirizzo											
ASSICURATO											
Cognome e Nome											
Luogo e data di nascita											
Codice Fiscale				Sesso							
Indirizzo											
Professione											
BENEFICIARI IN CASO DI MORTE DELL'ASSICURATO:											
BENEFICIARI CASO VITA:											
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO (Tariffa UE9)											
Premio (comprensivo dei caricamenti) Ricorrente su base annua				Frazionamento							
Prestazione iniziale assicurata											
Durata pagamento premi				Data di scadenza							
Le spese applicate al contratto sono le seguenti:											
<ul style="list-style-type: none"> • SPESA FISSA: 10 Euro trattenute da ogni premio annuo o 0,83 Euro trattenute da ogni premio mensile • CARICAMENTI: per scaglioni progressivi, in funzione del cumulo dei premi versati al netto della spesa fissa, come da tabella: 											
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">SCAGLIONI DI PREMIO (CUMULO DEI VERSAMENTI)</th> <th style="text-align: center;">% DI CARICAMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">fino a 5.000 Euro</td> <td style="text-align: center;">3,50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">da 5.000,01 Euro ed oltre</td> <td style="text-align: center;">1,50%</td> </tr> </tbody> </table>						SCAGLIONI DI PREMIO (CUMULO DEI VERSAMENTI)	% DI CARICAMENTO	fino a 5.000 Euro	3,50%	da 5.000,01 Euro ed oltre	1,50%
SCAGLIONI DI PREMIO (CUMULO DEI VERSAMENTI)	% DI CARICAMENTO										
fino a 5.000 Euro	3,50%										
da 5.000,01 Euro ed oltre	1,50%										
MODALITÀ DI PAGAMENTO:											
Il pagamento dei premi viene effettuato utilizzando la procedura di addebito sul conto corrente bancario del Contraente appoggiato presso la Banca indicata in calce. Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dei premi fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.											
AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO IN CONTO											
Il Correntista autorizza la Banca ad addebitare i premi sul proprio rapporto nr..											
Il Contraente _____			Il Correntista _____								

FONDI INTERNI ASSICURATIVI

NOME FONDO

PERCENTUALE RICHIESTA

DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONI SPECIFICHE

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver preso esatta conoscenza delle Condizioni di Assicurazione e di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti degli articoli del Codice Civile: 1341: Condizioni Generali di Contratto e 1342: Contratto concluso mediante moduli e formulari - i seguenti articoli e norme:

Limitazioni per la maggiorazione della garanzia morte; Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato; Conclusione del Contratto; Decorrenza del Contratto; Riscatto; Pagamenti della Società.

Luogo e Data

Il Contraente _____ L'Assicurato _____

IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO:

- il Fascicolo Informativo UNISPRINT - redatto secondo le prestazioni ISVAP e secondo l'art. 109 del Decreto Legislativo nr. 174 del 17 marzo 1995 - contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Glossario, l'Informativa sulla Privacy e la presente Proposta che definiscono il Contratto.

Luogo e Data

Il Contraente _____

DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione del Contratto. L'esercizio del diritto di recesso libera il Contraente e la Società da

qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto.

La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, rimborserà:

- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società antecedentemente alla data di decorrenza del Contratto il premio versato;
- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società dal giorno della data di decorrenza del Contratto il premio versato, maggiorato o diminuito della differenza fra il valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo al ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso ed il valore unitario delle stesse alla data di decorrenza del Contratto, moltiplicato per il numero delle quote acquisite alla stessa data di decorrenza. La Società trattiene dall'importo da rimborsare al Contraente - a titolo di spesa di emissione del Contratto - una spesa fissa pari a Euro 50,00.

Luogo e Data

Il Contraente _____

DICHIARAZIONI

Il Contraente e Assicurato (se diverso dal Contraente):

- confermano che tutte le dichiarazioni contenute nella presente Proposta - anche se materialmente scritte da altri - sono complete ed esatte;
- dichiarano di essere a conoscenza che la presente Proposta è parte integrante del Fascicolo Informativo e delle eventuali Appendici al Contratto;
- prendono atto che il Contratto, con la sottoscrizione della presente Proposta ed il pagamento del primo premio ricorrente o della prima rata di premio, è concluso e che AVIVA S.p.A. - la Società - si impegna a riconoscere PIENA VALIDITA' CONTRATTUALE alla presente Proposta, fatti salvi l'ultimo comma dell'articolo "Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato" delle Condizioni di Assicurazione ed errori di calcolo che comportino risultati difformi dall'esatta applicazione della tariffa;
- prendono atto che il Contratto decorre dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di conclusione dello stesso. La Società invia al Contraente la Lettera Contrattuale di Conferma, quale documento contrattuale che definisce il ricevimento del primo premio ricorrente o della prima rata di premio da parte della Società e che riepiloga i dati identificativi del Contratto;
- dichiarano di aver preso conoscenza dell'articolo "CONFLITTO DI INTERESSI" delle Condizioni di Assicurazione.

Il Contraente dichiara di AVER LETTO ed ACCETTATO quanto riportato in merito ai TERMINI DI DECORRENZA sopra indicati.

L'Assicurato, qualora diverso dal Contraente, acconsente alla sottoscrizione della presente Proposta ai sensi dell'Articolo 1919 del Codice Civile.

Luogo e Data

Il Contraente _____ L'Assicurato _____

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA

A. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

A1. Et  _____

B. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE (SOLO PER PERSONE FISICHE)

B1. Qual   attualmente il Suo stato occupazionale?

lavoratore dipendente
 pensionato

lavoratore autonomo
 non occupato

C. INFORMAZIONI SULLE PERSONE DA TUTELARE OVVERO PROTEGGERE

C1. Lei ha eventuali soggetti da tutelare ovvero proteggere (familiari o altri soggetti)?

S 

No

D. INFORMAZIONI SULLA ATTUALE SITUAZIONE ASSICURATIVA

D1. Attualmente quali aree di bisogno sono soddisfatte da coperture assicurative - previdenziali?

risparmio/investimento
 previdenza/pensione complementare
 protezione assicurativa di rischio (morte, invalidit , malattie gravi)
 nessuna copertura assicurativa

D2. Le eventuali attuali coperture assicurative – previdenziali coprono appieno le esigenze relative alle aree di bisogno da Lei sopra indicate?

S 

No

E. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA

E1. Qual   la Sua disponibilit  all'investimento?

fino a 20.000 Euro
 oltre 20.000 e fino a 50.000 Euro
 oltre 50.000 Euro

unica soluzione
 unica soluzione
 unica soluzione

da rateizzare nel corso del contratto
 da rateizzare nel corso del contratto
 da rateizzare nel corso del contratto

F. INFORMAZIONI SULLE ASPETTATIVE ASSICURATIVE – PREVIDENZIALI

F1. Quali aree di bisogno ritiene importante soddisfare con coperture assicurative - previdenziali?

risparmio/investimento
 previdenza/pensione complementare
 protezione assicurativa di rischio (morte, invalidit , malattie gravi)

F2. Fra quanto tempo pensa di utilizzare una parte significativa dell'investimento (orizzonte temporale minimo)?

fino a 2 anni
 oltre 6 anni e fino a 10 anni

oltre 2 anni e fino a 6 anni
 oltre 10 anni

F3. Quale dei seguenti ipotetici risultati – risposta a, b, c e d – in relazione a situazioni di mercato pi  favorevoli e meno favorevoli, corrisponde maggiormente alla sua massima propensione al rischio in relazione all'orizzonte temporale sopraindicato?

Rischio Basso

Rischio Medio - Basso

Rischio Medio

Rischio Alto

	Rischio Basso	Rischio Medio - Basso	Rischio Medio	Rischio Alto
Scenario migliore	Rendimento massimo basso	Rendimento massimo medio	Rendimento massimo alto	Rendimento massimo molto alto
Scenario peggiore	Perdita molto bassa	Perdita medio/bassa	Perdita media	Perdita alta

Le informazioni contenute nel presente questionario hanno consentito la valutazione dell'adeguatezza della proposta assicurativa alle esigenze del Contraente

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gli interessati (Contraente, Assicurato), preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) – contenuta nel Fascicolo Informativo di cui all'articolo 109 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 174 e redatta secondo le prescrizioni ISVAP - acconsentono al trattamento dei loro dati personali per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti nella medesima indicati.

Luogo e Data _____ Il Contraente _____ L'Assicurato _____

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI ADEGUATEZZA

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver risposto alle domande del "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza" secondo quanto riportato nel retro della presente proposta.

LUOGO E DATA _____ IL CONTRAENTE _____

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE

Il sottoscritto Contraente dichiara di non voler rispondere alle domande riportate nel "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza" o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle proprie esigenze assicurative.

UOGO E DATA _____ IL CONTRAENTE _____

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA

Il sottoscritto Intermediario dichiara di avere informato il Contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative.

Il sottoscritto Contraente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto.

MOTIVAZIONI

LUOGO E DATA _____ L'INTERMEDIARIO _____

IL CONTRAENTE _____

Generalità dell'acquirente che ha effettuato la rilevazione dei dati del Contraente/Assicurato ai sensi della Legge n.197 del 5 luglio 1991 (disposizioni urgenti per la lotta al riciclaggio).

NOME E COGNOME (stampatello) _____

FIRMA _____

Aviva S.p.A.

La Società ha sede legale e sede sociale in Italia - Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989)
 Capitale Sociale Euro 429.713.613,12 (i.v.) R.E.A. di Milano n. 1284961 Codice Fiscale, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Partita IVA n. 09269930153



Aviva S.p.A.

V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano

www.avivaitalia.it

Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204



Aviva S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



La Società ha sede legale e sede sociale in Italia Viale Abruzzi 94 20131 Milano
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989
(Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) Capitale Sociale Euro 429.713.613,12 (i.v.)
R.E.A. di Milano 1284961 Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano n. 09269930153

Data ultimo aggiornamento: 1° marzo 2006